



Rete Natura 2000

Direttiva 92/43/CEE “Habitat” - Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”

IT1110036 – Lago di Candia Misure di conservazione sito-specifiche

(Approvate con D.G.R. n. 6-4745 del 9-3-2017)



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio
Settore Biodiversità e Aree Naturali

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Principi generali, ambito di applicazione e valenza)

TITOLO II

MISURE DI CONSERVAZIONE GENERALI

Art. 2

(Disposizioni generali)

Art. 3

(Divieti)

Art. 4

(Obblighi)

Art. 5

(Attività da promuovere e buone pratiche)

Art. 6

(Monitoraggio e piani d'azione)

TITOLO III

MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI E AGLI HABITAT PRESENTI ALL'INTERNO DEL SITO IT1110036

Art. 7

(Disposizioni generali)

CAPO I - Ambienti forestali

Art. 8

(Disposizioni generali)

Art. 9

(Divieti)

Art. 10

(Obblighi)

Art. 11

(Attività da promuovere e buone pratiche)

Art. 12

(Criteri obbligatori per la scelta degli alberi morti da conservare o vivi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito)

Art. 13

(Norme per i Querce-carpineti di alta pianura e degli impluvi collinari (9160))

Art. 14

(Norme per i Boschi alluvionali di ontano nero, ontano bianco, e salice bianco, eventualmente con pioppi (91E0))*

CAPO II - Ambienti aperti

Art. 15

(Divieti)

Art. 16

(Obblighi)

Art. 17

(Attività da promuovere e buone pratiche)

CAPO III - Ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere

Art. 18

(Disposizioni generali)

Art. 19

(Divieti)

Art. 20

(Obblighi)

Art. 21

(Attività da promuovere e buone pratiche)

Art. 22

(Obblighi generali per i piani di gestione)

Art. 23

(Norme per Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition (3150))

Art. 24

(Norme per Vegetazione palustre a Rhynchospora (7150))

Art. 25

(Norme per Praterie umide di bordo ad alte erbe (6430))

CAPO IV - Ambienti delle acque correnti

Art. 26

(Divieti)

Art. 27

(Obblighi)

Art. 28

(Attività da promuovere e buone pratiche)

Art. 29

(Norme per Risorgive, fontanili, ruscelli, fossi e canali a lento corso con vegetazione acquatica (3260))

TITOLO IV

MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE COLONIE DI CHIROTTERI

Art. 30

(Divieti, obblighi e buone pratiche per le colonie di Chirotteri che si trovano in edifici o infrastrutture)

Art. 31

(Divieti, obblighi e buone pratiche per colonie di Chirotteri che si trovano in ambienti sotterranei naturali o seminaturali)

TITOLO V

MISURE SPECIFICHE PER SPECIE O GRUPPI DI SPECIE

CAPO I – Specie vegetali

Art. 32

(Misure di conservazione generali)

Art. 33

(Presenza di Marsilea quadrifolia)

CAPO II - Specie animali

ODONATI

Art. 34

(Presenza di Odonati)

ANFIBI

Art. 35

(Presenza di anfibi che si riproducono in raccolte d'acqua ferma, anche temporanee –Rana lessonae, Rana dalmatina)

RETTILI

Art. 36

(Presenza di Lacerta viridis, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Elaphe (=Zamensis) longissima)

MAMMIFERI

Art. 37

(Presenza di Muscardinus avellanarius)

ALLEGATI

Allegato A – Tipologie ambientali e principali specie

Allegato B - Elenchi specie alloctone invasive

Allegato C - Elenco specie forestali autoctone sporadiche

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Principi generali, ambito di applicazione e valenza)

- 1) Ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" sono disposte le seguenti misure di conservazione, al fine di mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC), e Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT1110036 Lago di Candia, in applicazione dell'articolo 4 della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (denominata di seguito Direttiva Habitat), dell'articolo 4 della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (denominata di seguito Direttiva Uccelli) e del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche".
- 2) Le presenti misure di conservazione recepiscono quanto previsto dal Decreto ministeriale del 17 ottobre 2007 e s.m.i. "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" e trovano applicazione immediata nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC), e Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT1110036 Lago di Candia (di seguito denominato sito) e nella relativa Zona Speciale di Conservazione (ZSC) all'atto della sua designazione con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare.
- 3) Le presenti misure di conservazione recepiscono quanto previsto dalla D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014, con D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016, con D.G.R. n.24-2976 del 29/2/2016 ed eventuali modifiche "Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte".
- 4) Le presenti misure di conservazione sono vincolanti ai fini della redazione di piani, programmi, progetti e per la realizzazione di interventi, opere ed attività attraverso :
 - a. obblighi, limitazioni o divieti, per la conservazione di specie e habitat di interesse comunitario;
 - b. attività da promuovere e buone pratiche per mantenere in uno stato di conservazione favorevole le specie e gli habitat di interesse comunitario.
- 5) Le presenti misure di conservazione:
 - a. integrano le previsioni della normativa e dei rispettivi strumenti di pianificazione vigenti nelle porzioni dei siti Natura 2000 ricadenti nelle aree protette regionali;
 - b. qualora più restrittive, superano le norme contenute in provvedimenti amministrativi regionali o locali;
- 6) Il piano di gestione è redatto in conformità alle presenti misure sito-specifiche, prevedendo eventualmente norme più restrittive e in ogni caso in conformità agli indirizzi di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 3 settembre 2002 recante "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000".
- 7) Per le violazioni delle presenti misure si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 55, commi 15 e 16 della l.r. 19/2009, a seconda delle fattispecie da sanzionare.
- 8) I piani, i programmi, anche di livello comunitario, nonché i progetti, gli interventi, le attività e le opere, dovranno contemplare prioritariamente le attività da promuovere e le buone pratiche individuate dalle presenti misure di conservazione. Tali indicazioni

dovranno essere prioritariamente considerate anche ai fini della definizione degli interventi di gestione, recupero, mitigazione e compensazione, nell'ambito delle procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza, ai sensi delle rispettive normative di riferimento.

- 9) Ai sensi dell'articolo 45 della l.r. 19/2009, per esigenze di rilevante interesse pubblico, in mancanza di soluzioni alternative, si può provvedere all'autorizzazione di piani, programmi, progetti, interventi, attività e opere eventualmente in contrasto con le presenti misure di conservazione, previa procedura di valutazione di incidenza prescrittiva di misure compensative atte a garantire la coerenza globale della Rete Natura 2000.
- 10) Per quanto non espressamente indicato nelle presenti misure di conservazione si applicano le "Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte" approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014, con D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016, con DGR. n.24-2976 del 29/2/2016 ed eventuali modifiche, e le specifiche normative di settore nazionali e regionali.

TITOLO II

MISURE DI CONSERVAZIONE GENERALI

Art. 2

(Disposizioni generali)

- 1) Nel Sito IT1110036 "Lago di Candia" (in seguito denominato "Sito") sono vietate le attività, i piani, i programmi, i progetti, gli interventi e le opere che possono compromettere lo stato di conservazione degli habitat inseriti nell'Allegato I della Direttiva Habitat, delle specie inserite negli Allegati II e IV della Direttiva Habitat e dei loro habitat, delle specie di uccelli inseriti nell'Allegato I della Direttiva Uccelli, degli uccelli migratori e dei loro habitat.
- 2) In funzione della presenza, all'interno del Sito, delle diverse tipologie ambientali di cui all'Allegato A, sono da promuovere e sostenere piani, programmi, progetti, interventi, attività e opere che contribuiscano allo stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario.
- 3) È richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza per piani, programmi, interventi, progetti, attività e opere suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative, alterando il loro stato di conservazione, sugli habitat o sulle specie inseriti negli allegati della Direttiva Habitat e nell'Allegato I della Direttiva Uccelli, per i quali il Sito è stato identificato.
- 4) Le presenti misure di conservazione costituiscono riferimento obbligatorio ed inderogabile per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza così come prevista dagli articoli 43 e 44 della l.r. 19/2009 e per la formulazione del conseguente giudizio di incidenza, fatte salve le fattispecie di cui all'articolo 45 della stessa legge.
- 5) I piani e i programmi devono essere predisposti nel rispetto dell'articolo 44 della l.r. 19/2009 e delle presenti misure di conservazione.
- 6) Gli interventi, i progetti, le attività e le opere predisposti e/o eseguiti in conformità a quanto previsto dalle presenti misure di conservazione o da specifici strumenti di pianificazione approvati non sono da sottoporre alla procedura di valutazione di incidenza, fatti salvi i casi in cui la procedura venga richiamata da tali misure e piani; in ogni caso devono essere comunicati con 15 giorni di anticipo all'Ente gestore del Sito.
- 7) Fatto salvo quanto previsto all'art. 1, comma 6, nell'ambito dei territori della Rete Natura 2000 piemontese, preso atto della non significatività dei seguenti interventi alla luce degli

habitat e delle specie presenti, non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza per:

- a) manutenzioni ordinarie e straordinarie, restauri e risanamenti conservativi, ristrutturazioni ed ampliamenti di edifici esistenti che non comportino un mutamento di destinazione d'uso o un aumento di volumetria o di superficie superiore al 20 per cento, salvo quanto disposto ai sensi delle presenti misure di conservazione per le specie di chiroteri tutelate dalle Direttive europee di cui al Titolo V, Capo II del presente provvedimento;
 - b) manutenzioni ordinarie e straordinarie di infrastrutture lineari (reti viarie, ferroviarie, acquedotti, fognature, linee elettriche e telefoniche, gasdotti, oleodotti, viabilità forestale, impianti di telefonia fissa e mobile e per l'emittenza radiotelevisiva) a condizione che:
 - 1) non comportino modifiche o ampliamenti di tracciato e d'ubicazione;
 - 2) il cantiere non comporti la realizzazione di nuove piste di accesso e/o aree di deposito e di servizio;
 - 3) non siano previsti l'impermeabilizzazione di canali irrigui e/o interventi di artificializzazione di sponde di corsi d'acqua e laghi;
 - c) recinzione di lotti di pertinenze residenziali, artigianali e industriali se consentono il passaggio della fauna selvatica di piccola taglia o qualora si tratti di orti o frutteti;
 - d) realizzazione di impianti fotovoltaici e solari sui tetti degli edifici comunque destinati o a terra all'interno di pertinenze residenziali, artigianali, industriali e commerciali;
 - e) realizzazione di silos, vasche di stoccaggio e impianti a biomasse finalizzati alla produzione energetica ad esclusivo autoconsumo dell'azienda agricola delle aziende agricole e forestali;
 - f) realizzazione di nuove derivazioni idriche assoggettate a procedura semplificata a norma della specifica regolamentazione in materia di uso delle acque pubbliche, a condizione che non sia prevista la realizzazione di opere fisse in alveo e sulle sponde;
 - g) interventi edilizi da effettuarsi in conformità agli strumenti urbanistici vigenti nell'ambito delle perimetrazioni dei centri abitati, definite o individuate in applicazione della normativa urbanistica vigente, nonché la realizzazione di edifici o strutture ad uso pertinenziale quali ad esempio box, ricoveri attrezzi, tettoie, piscine ecc. entro i lotti di pertinenza di edifici isolati esistenti, a destinazione residenziale o agricola, salvo quanto previsto all'articolo 30.
- 8) Si richiamano le disposizioni contenute nel "Regolamento di utilizzo e fruizione delle aree protette a gestione provinciale" approvato ai sensi dell'art. 24 della L.R.19/2009 e s.m.i., per quanto non in contrasto con le presenti misure di conservazione sito specifiche. Per quanto riguarda l'esercizio della pesca in virtù del diritto di uso civico di cui è titolare il Comune di Candia Canavese, si rimanda al "Regolamento comunale per l'esercizio della pesca e degli attrezzi e mezzi di pesca nelle acque del Lago di Candia", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 22/02/2011.
- 9) Si richiamano, in materia di prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso, le disposizioni contenute nella LR 31/2000 e s.m.i. e nelle Linee Guida definite in applicazione della suddetta legge.

Art. 3 **(Divieti)**

1. Nel sito è fatto divieto di:

- a) catturare, raccogliere, uccidere o danneggiare le specie animali e vegetali incluse negli allegati delle Direttive Habitat e Uccelli; danneggiare o distruggere tane, nidi e ricoveri di qualsiasi specie; per le specie di interesse alieno e venatorio si applicano le disposizioni di cui alle specifiche normative in materia, fatte salve eventuali specifiche regolamentazioni dei piani di gestione o provvedimenti del soggetto gestore;

- b) effettuare foraggiamento dissuasivo o attrattivo, con eccezione di quello finalizzato al trappolaggio o eventualmente previsto da specifici piani di controllo demografico delle popolazioni e piani di gestione faunistica, di cui all'art. 33 della l.r. 19/2009, o da piani d'azione, di cui all'articolo 47 della l.r. 19/2009, approvati dal soggetto gestore;
- c) svolgere attività di controllo demografico delle popolazioni dei corvidi attraverso la pratica dello sparo al nido; è obbligatoria la presenza di cornacchie vive, con funzione di richiamo, all'interno di trappole tipo Larsen e Letter-box, al fine di ridurre il rischio di cattura dei rapaci;
- d) svolgere attività di controllo demografico degli Ungulati tramite la tecnica della battuta o della braccata;
- e) introdurre e/o diffondere, anche all'interno delle proprietà private, qualsiasi specie animale o vegetale alloctona, fatte salve le specie non invasive, non elencate nell'Allegato B, e le specie antagoniste utilizzate per la lotta integrata e biologica;
- f) introdurre e/o diffondere qualsiasi organismo geneticamente modificato (OGM) in ossequio ai disposti della l.r. 27/2006 "Disposizioni urgenti a salvaguardia delle risorse genetiche e delle produzioni agricole di qualità";
- g) eliminare o alterare gli elementi naturali e seminaturali del paesaggio agrario, quali siepi, filari, alberi isolati di interesse conservazionistico, fossi e canali, zone umide (stagni, canneti, maceratoi, risorgive, sorgenti, fontanili, pozze di abbeverata); sono ammesse le ordinarie pratiche manutentive e colturali tradizionali, i tagli fitosanitari riconosciuti dalle Autorità Competenti e l'eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invasive non autoctone;
- h) abbattere alberi, appartenenti a specie non incluse nell'allegato B, di interesse conservazionistico per la fauna, con cavità di grandi dimensioni e vecchie capitozze, in formazioni non costituenti bosco o alberi isolati, ferma restando la tutela della pubblica incolumità;
- i) abbattere completamente querce di specie autoctone deperienti o morte colonizzate da coleotteri xilofagi di interesse conservazionistico, in formazioni non costituenti bosco e alberi isolati ferma restando la tutela della pubblica incolumità;
- j) imboschire e rimboschire prati, pascoli, incolti, arbusteti e zone umide. Eventuali interventi di impianto necessari al ripristino di habitat di interesse comunitario sono ammessi se previsti nell'ambito di specifici progetti da sottoporre a valutazione d'incidenza;
- k) asfaltare le strade a fondo naturale, salvo che per ragioni di sicurezza ed incolumità pubblica o di antincendio boschivo;
- l) effettuare livellamenti del terreno non autorizzati dall'Ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina;
- m) utilizzare sul campo rodenticidi a base di anticoagulanti e fosfuro di zinco. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla gestione naturalistica del sito, comunque successivamente all'espletamento della valutazione di incidenza;
- n) irrorare prodotti fitosanitari con mezzi aerei, in coerenza con quanto previsto dalla Direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; interventi di irrorazione aerea per la lotta biologica alle zanzare sono da sottoporre a valutazione di incidenza;
- o) bruciare le stoppie, le paglie e la vegetazione avventizia, fatta eccezione per le pratiche agricole o fitosanitarie consentite dalla legislazione vigente;
- p) abbattere gli impianti di arboricoltura da legno giunti a fine ciclo colturale dal 1° febbraio al 15 giugno;
- q) effettuare impianti e reimpianti di arboricoltura da legno a meno di 15 m dal confine fra la

proprietà privata e quella pubblica;

- r) coltivare a meno di 15 m dal confine fra la proprietà privata e quella pubblica;
- s) lasciare in esercizio i cavi delle teleferiche per il trasporto del legname nei periodi compresi tra il 1° aprile e il 15 giugno;
- t) pascolare all'interno della Palude e della Paludetta e nei canneti. Per quanto riguarda la regolamentazione del pascolo si rimanda all'art.24 del "Regolamento di utilizzo e fruizione delle aree protette a gestione provinciale" approvato con D.C.P. 257-40809/2013 del 21/01/2014;
- u) accedere al sito, anche a piedi, abbandonando i percorsi esistenti;
- v) accedere con animali domestici nella Palude e nella Paludetta e nei canneti, fatto salvo per i conduttori dei cani muniti di guinzaglio di lunghezza inferiore a 1,5 metri, nei limiti di quanto previsto al precedente punto u;
- w) accedere dal tramonto all'alba nella Palude e nella Paludetta, fatto salvo quanto previsto dall'art.27 del "Regolamento di utilizzo e fruizione delle aree protette a gestione provinciale" approvato ai sensi dell'art. 24 della L.R.19/2009 e s.m.i; nelle ore diurne dal 1° aprile al 31 luglio l'accesso in queste zone è consentito solo lungo i sentieri opportunamente segnalati;
- x) effettuare appostamenti per la fotografia naturalistica dilettantistica e professionale presso i siti di nidificazione di specie d'interesse conservazionistico, senza l'assenso del soggetto gestore;
- y) utilizzare richiami sonori o vivi di qualsiasi tipo per la fotografia e le riprese video naturalistiche, fatti salvi i progetti di monitoraggio o ricerca scientifica autorizzati dall'Ente Gestore o gli interventi svolti dal personale dello stesso Ente;
- z) utilizzare materiale pirotecnico, anche presso le abitazioni private, le aree adibite a campeggio e gli esercizi pubblici;
- aa) circolare con mezzi motorizzati fuoristrada ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale 17 ottobre 2007 e s.m.i. e dei commi 1 e 2 dell'articolo 11 della l.r. 32/1982 e s.m.i. "Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale", fatte salve le deroghe di cui al comma 6 dello stesso articolo;
- bb) svolgere manifestazioni, raduni o eventi sportivi e ricreativi senza l'assenso dell'Ente gestore, fatto salvo l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza. Per quanto riguarda la procedura di autorizzazione si rimanda all'art.30 del "Regolamento di utilizzo e fruizione delle aree protette a gestione provinciale" approvato con D.C.P. 257-40809/2013 del 21/01/2014;
- cc) atterrare e sorvolare a quota inferiore a 500 metri con velivoli a motore nonché caricare e scaricare merci e/o persone mediante atterraggio; sono esclusi dal divieto i mezzi impiegati nelle operazioni di soccorso, vigilanza e antincendio, quelli delle pubbliche amministrazioni in servizio e quelli autorizzati dall'Ente gestore. È altresì vietato il sorvolo a quota inferiore a 300 metri con deltaplani, parapendii o altri velivoli, ivi compresa la modellistica a motore e i droni, se non espressamente autorizzato dall'Ente gestore;
- dd) svolgere attività di guerra simulata;
- ee) realizzare nuove discariche, o impianti di trattamento di acque reflue, impianti di trattamento e/o smaltimento di fanghi, reflui e rifiuti, nonché ampliare quelli esistenti in termine di superficie. Sono fatte salvi gli impianti di trattamento di scarichi domestici o assimilati, previo assenso del soggetto gestore ed eventuale espletamento della procedura di valutazione d'incidenza;
- ff) realizzare nuove strutture destinate a poligoni o campi di tiro permanenti per armi da fuoco;
- gg) realizzare nuovi impianti di pannelli fotovoltaici su terreni occupati da habitat naturali o

seminaturali, incluse le praterie e i prati permanenti; sono esclusi dal divieto i piccoli impianti funzionali all'attività delle aziende agricole o alle strutture ricettive di montagna, aventi dimensioni fino a 10 chilowatt;

- hh) realizzare nuovi impianti eolici, fatti salvi gli impianti per autoproduzione con potenza non superiore a 20 chilowatt sottoposti a procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 43 della l.r. 19/2009;
- ii) aprire nuove cave, se non nell'ambito di progetti di tutela delle specie e di miglioramento o ricostituzione di habitat di interesse comunitario.
- jj) utilizzo di munizionamento al piombo per il controllo della fauna selvatica.

Art. 4 *(Obblighi)*

1. Nel sito è fatto obbligo di:

- a) tenere al guinzaglio i cani e gli altri animali da compagnia; sono esclusi i cani utilizzati nelle operazioni di vigilanza, soccorso e pubblico servizio, i cani usati per l'assistenza di portatori di handicap e i cani di supporto alle attività pastorali;
- b) nel corso di manifestazioni, raduni o eventi sportivi e ricreativi ridurre al minimo indispensabile, sia in termini di numero di punti di emissione sia in termini di intensità delle emissioni, le fonti di rumore o suono; inoltre le sorgenti sonore dovranno essere direzionate verso l'esterno dell'area protetta;
- c) utilizzare materiale vegetale di base proveniente dall'Italia settentrionale e adatto alla stazione per effettuare imboschimenti, rimboschimenti, rinfoltimenti e impianti di qualsiasi tipo di specie arboree o arbustive autoctone; in alternativa è possibile impiegare materiale locale raccolto all'interno del sito, previo assenso del soggetto gestore; per le specie autoctone non presenti attualmente all'interno del sito è necessario uno studio che evidenzi che tale reintroduzione non abbia effetti negativi su habitat e specie di interesse comunitario presenti nei siti;
- d) conservare siepi, filari e grossi esemplari di latifoglie autoctone (di diametro superiore ai 50 centimetri), inclusi i castagni da frutto, in formazioni non costituenti bosco e alberi isolati. .
- e) garantire sulle superfici a seminativo soggette al ritiro dalla produzione e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'articolo 94 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013; dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno, salvo deroghe previste da norme sito-specifiche o dai piani di gestione; il periodo di divieto annuale di sfalcio o trinciatura non può comunque essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno; è fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore; in deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:
 - 1. pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
 - 2. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
 - 3. colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002 in ordine alle misure

- nazionali di applicazione delle disposizioni comunitarie concernenti il sostegno al reddito a favore dei coltivatori di taluni seminativi;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
 5. sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, sono ammesse lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione. Sono fatte salve diverse disposizioni del soggetto gestore;
- f) mettere in sicurezza rispetto al rischio di impatto e/o elettrocuzione per l'avifauna i nuovi impianti di risalita a fune, elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione. Tali misure sono a carico del proponente e consistono in: applicazione di piattaforme di sosta, posa di dispositivi di segnalazione sui cavi o utilizzo di cavi ad alta visibilità, interrimento dei cavi, isolamento dei sostegni e utilizzo di cavi isolati;
 - g) rimuovere i cavi sospesi e i relativi sostegni di impianti a fune ed elettrodotti dismessi, secondo modalità da concordare con il soggetto gestore;
 - h) richiedere l'assenso del soggetto gestore, fatto salvo quanto previsto dal piano di gestione o da specifici Piani d'azione di cui all'articolo 47 della l.r. n. 19/2009 o l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza, per l'esecuzione di qualsiasi intervento di reintroduzione di specie selvatiche animali o vegetali autoctone; le reintroduzioni devono essere volte alla conservazione di specie inserite negli allegati della Direttiva Habitat e Direttiva Uccelli, ovvero caratteristiche degli ambienti naturali del sito, incluse nelle categorie di specie minacciate delle "Liste rosse", protette dalle norme vigenti, endemiche o rare a livello regionale;
 - i) sospendere qualsiasi intervento selvicolturale, incluso il concentramento e l'esbosco e singoli abbattimenti, dal 1° aprile al 15 giugno. Nella garzaia ed in un intorno di 500 metri da essa la sospensione è anticipata al 1° febbraio. Periodi diversi potranno essere identificati nel piano di gestione;
 - j) in caso di interventi di cantierizzazione che comportino: movimenti terra, impiego di inerti provenienti da fuori sito e/o operazioni di taglio/sfalcio/eradicazione di specie vegetali invasive riportate nell'allegato B, il proponente l'opera deve porre in essere tutte le misure necessarie a prevenire l'insediamento e/o la diffusione di specie vegetali alloctone, con particolare riguardo alle entità incluse nell'allegato B. Le modalità specifiche di intervento dovranno essere definite in base alla bibliografia di settore con particolare riferimento a quanto riportato per le singole specie nelle schede monografiche consultabili sulla pagina web: http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/esoticheInvasive.htm;
 - k) richiedere l'assenso del soggetto gestore, fatto salvo quanto previsto dal piano di gestione o da specifici Piani d'azione di cui all'articolo 47 della l.r. n. 19/2009 o l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza, per l'esecuzione di qualsiasi intervento di reintroduzione di specie selvatiche animali o vegetali autoctone; le reintroduzioni devono essere volte alla conservazione di specie inserite negli allegati della Direttiva Habitat e Direttiva Uccelli, ovvero caratteristiche degli ambienti naturali del sito, incluse nelle categorie di specie minacciate delle "Liste rosse", protette dalle norme vigenti, endemiche o rare a livello regionale;
 - l) ridurre l'impatto dell'illuminazione artificiale, anche ai sensi della legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 *"Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche"*, perseguendo i seguenti obiettivi:
 1. minimizzazione della dispersione luminosa, contenendo con precisione il fascio luminoso;

2. minimizzazione delle emissioni di lunghezza d'onda inferiore a 500 nanometri e in particolare degli UV (produzione di luce con caratteristiche di distribuzione spettrale a minor impatto o filtrabile alla sorgente in modo da ottenere analogo risultato).
- m) sottoporre alla procedura di valutazione d'incidenza l'istituzione delle aziende faunistico venatorie (AFV) e delle aziende agriturismo venatorie (AATV) limitrofe o il rinnovo delle concessioni in essere.

Art. 5

(Attività da promuovere e buone pratiche)

1. Nel sito sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:
- a) conversione dei pioppeti in impianti di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo per la creazione di popolamenti arborei temporanei costituiti da latifoglie autoctone;
 - b) conversione dei pioppeti in impianti a finalità prevalentemente ambientale per la ricostituzione di boschi planiziali naturali formi;
 - c) conversione di colture agricole in prati stabili;
 - d) conversione di colture agricole idro e chimico esigenti (mais) in colture agricole resistenti alla siccità ed a basso impatto ecologico (canapa, lino, grano saraceno, triticale);
 - e) attività di informazione e sensibilizzazione degli amministratori locali, della popolazione locale e dei maggiori fruitori del territorio, sulla Rete Natura 2000;
 - f) tabellazione dei confini, prioritariamente nei principali punti di accesso o lungo strade e sentieri;
 - g) attività di sensibilizzazione degli attori locali, pubblici e privati, all'uso delle risorse finanziarie previste nei programmi di sviluppo regionali, nazionali e comunitari volte a facilitare l'attuazione delle misure del presente atto;
 - h) promozione di accordi e convenzioni che prevedano la collaborazione di soggetti pubblici e privati con l'obiettivo di incrementare la tutela del patrimonio naturalistico presente nel territorio della Rete Natura 2000;
 - i) ripristini e recuperi di ambienti degradati o antropizzati in disuso con finalità di ricostituzione di ambienti di interesse comunitario o di eliminazione di fattori di pressione o di impatto;
 - j) attività di conservazione, miglioramento, ripristino e creazione di habitat di interesse comunitario (inclusi gli habitat di specie di interesse comunitario) che tendono a trasformarsi in assenza di interventi gestionali, o che hanno dinamica regressiva a seguito dell'abbandono di pratiche colturali;
 - k) attività agro-silvo-pastorali, direttamente o indirettamente connesse alla conservazione delle specie e al mantenimento o al miglioramento degli habitat di interesse comunitario; adozione di modalità di pascolo turnato, guidato o razionato, ove possibile con recinzioni elettriche al fine di non alterare con il pascolo vagante il valore naturale della cotica erbosa ed il valore economico del pascolo;
 - l) redazione di Piani Pastoral Aziendali, sia per i pascoli di proprietà privata che in sede di rinnovo di contratto di affitto dei pascoli di proprietà pubblica, con individuazione delle tipologie pastorali piemontesi e correlazione con gli habitat e le specie di interesse conservazionistico;
 - m) esercizio del pascolo sulla base dei criteri di conservazione degli habitat concordati annualmente con il soggetto gestore sia in caso di affitto, sia in caso di conduzione diretta, per i pascoli di proprietà privata;

- n) predisposizione ed attuazione, per i pascoli di proprietà pubblica, di progetti specifici in applicazione del piano pastorale aziendale, mirati al recupero/miglioramento di habitat pastorali di interesse conservazionistico;
- o) minimizzazione dell' impatto delle pratiche agrozootecniche, produttive e turistico-ricreative, tramite il loro adeguamento, trasformazione, riconversione;
- p) rilocalizzazione di attività ed infrastrutture che producono impatti negativi, diretti o indiretti, sulla conservazione di habitat e specie di interesse comunitario;
- q) contenimento del consumo di suolo, attraverso interventi di riqualificazione e riutilizzo dei manufatti esistenti;
- r) elaborazione ed attuazione di piani di conservazione *ex situ* per le specie vegetali di interesse conservazionistico che prevedano la moltiplicazione e coltivazione in vivaio di materiale proveniente dal sito ai fini di rinaturalizzazione o per effettuare rinfoltimenti e rimboschimenti;
- s) accorgimenti per non rendere disponibili risorse trofiche utilizzabili da predatori opportunisti quali gabbiani, cornacchie e volpi;
- t) realizzazione di passaggi faunistici in grado di garantire la naturale dispersione delle popolazioni sul territorio; particolare attenzione dovrà essere posta nei riguardi delle specie animali presenti in Direttiva Habitat o incluse nelle categorie di specie minacciate delle liste rosse, protette da norme vigenti, endemiche o rare a livello regionale;
- u) individuazione della viabilità secondaria, con particolare riferimento a quella priva di sedime asfaltato, e regolamentazione del transito del pubblico, qualora si renda necessario per assicurare il mantenimento dello stato di conservazione favorevole per ambienti e specie di interesse comunitario, nell'ambito del piano di gestione o a cura del soggetto gestore, fatti salvi i diritti del soggetto proprietario e gestore della strada;
- v) tutte le possibili azioni atte a segnalare la presenza dei siti sui territori di competenza e le relative limitazioni di cui alle presenti misure di conservazione;
- w) registrazione nel sistema delle banche dati regionali di tutti i dati di monitoraggio raccolti nell'ambito delle valutazioni di impatto ambientale e di incidenza riferiti a piani e progetti, in modo da consentire ai soggetti gestori l'uso di tali dati per le valutazioni di competenza e per la redazione di piani d'azione specie-specifici;
- x) misure di prevenzione del rischio di elettrocuzione/collisione causato dalle linee elettriche già esistenti; tali misure consistono in: applicazione di piattaforme di sosta, posa di spirali di segnalazione, di eliche o sfere luminescenti, di cavi elicord o nell'interramento dei cavi. In particolare in prossimità di pareti rocciose, di siti di nidificazione di rapaci e ardeidi, e di località in cui si concentra il passaggio dei migratori;
- y) misure di prevenzione del rischio di collisione causato da cavi e dalle funi degli impianti di risalita e delle teleferiche;
- z) sfalcio dei prati seguendo un percorso centrifugo e la trebbiatura delle colture di cereali vernini praticato attraverso modalità e tempi compatibili con la riproduzione dell'avifauna, utilizzando dispositivi di involo davanti alle barre falcianti;
- aa) utilizzo di dissuasori di collisione per l'avifauna sugli edifici esistenti e limitazioni alla costruzione di nuove strutture con superfici vetrate o riflettenti esposte al rischio di collisione;
- bb) accordi con i gestori dei comprensori sciistici per la pratica dello sci compatibile (stazioni ecosostenibili);
- cc) attività volte a rendere compatibile con la conservazione di specie e habitat naturali la pratica dello sci-alpinismo, dello sci di fondo, delle racchette da neve, dello sci fuori pista e di qualsiasi altra attività sportiva o escursionistica su terreno innevato, se necessario

individuando itinerari preferenziali o obbligatori, delimitando le aree maggiormente sensibili, promuovendo iniziative di sensibilizzazione dei praticanti gli sport invernali;

- dd) programmazione e realizzazione, in accordo con il soggetto gestore, a cura degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agrituristiche venatorie, degli interventi di miglioramento ambientale volti al mantenimento delle popolazioni in un favorevole stato di conservazione con particolare riferimento alla tipica fauna alpina, secondo le indicazioni della normativa statale e regionale in materia.
- ee) utilizzo di imbarcazioni a doppio scafo per ridurre il moto ondoso del lago.
- ff) rilocalizzazione di attività ed infrastrutture che producono impatti negativi, diretti o indiretti, sulla conservazione di habitat e specie di interesse comunitario;
- gg) contenimento del consumo di suolo, attraverso interventi di riqualificazione e riutilizzo dei manufatti esistenti;
- hh) accorgimenti per non rendere disponibili risorse trofiche utilizzabili da predatori opportunisti quali gabbiani, cornacchie e volpi;
- ii) piani di conservazione *ex situ* per le specie vegetali di interesse conservazionistico che prevedano la moltiplicazione e coltivazione in vivaio di materiale proveniente dal sito ai fini di rinaturalizzazione o per effettuare rinfoltimenti e rimboschimenti;

2. Nel sito sono da promuovere le seguenti attività, previo l'assenso del soggetto gestore fermo restando l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza:

- a) interrimento di cavi o di reti tecnologiche aeree;
- b) porre in essere, in presenza di specie alloctone con comportamento invasivo anche potenziale (flora, fauna terrestre e acquatica di cui all'Allegato B o altre di riconosciuto comportamento invasivo), piani e programmi per la prevenzione della loro diffusione e, in particolare nel caso delle specie più problematiche contrassegnate nell'Allegato B, finalizzati al controllo/eradicazione.

Art. 6

(Monitoraggio e piani d'azione)

1. La Regione Piemonte, in applicazione degli articoli 10 e 12 e dell'Allegato V della Direttiva Uccelli, dell'articolo 7 del D.P.R. 357/1997 e degli articoli 47 e 48 della l.r. 19/2009:

- a) raccoglie i dati relativi alle specie di maggiore interesse tramite le Banche Dati Naturalistiche Regionali;
- b) definisce le linee guida regionali per il monitoraggio, condotto con criteri scientifici, delle specie e degli habitat di interesse comunitario al fine di individuare eventuali cambiamenti nella dinamica delle popolazioni e dei parametri ambientali; in base ai dati dei monitoraggi potranno essere opportunamente adeguate le misure di conservazione previste dai singoli piani di gestione;
- c) predispone piani d'azione regionali finalizzati all'individuazione di opportune misure di gestione e conservazione di particolari specie o gruppi di specie;
- d) attua a scala regionale programmi e azioni volte a contenere o ridurre gli impatti delle specie alloctone sugli ecosistemi con misure di informazione, prevenzione e contenimento;
- e) individua idonee forme incentivanti volte a favorire l'accesso alle risorse finanziarie previste nei programmi di sviluppo regionali, per facilitare l'attuazione delle presenti misure di conservazione.

2. Il soggetto gestore del Sito si organizza secondo gli indirizzi di cui sopra a raccogliere i dati e a trasmetterli al competente Settore Regionale.

TITOLO III
MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI E AGLI
HABITAT PRESENTI ALL'INTERNO DEL SITO IT1110036

Art. 7
(Disposizioni generali)

1. Gli habitat o raggruppamenti di habitat di cui all'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE, o di habitat importanti per la conservazione di specie animali o vegetali dell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE o per le specie di avifauna inserite nell'Allegato I della Direttiva Uccelli o per l'avifauna migratrice costituiscono, ai fini del presente provvedimento, tipologie ambientali di riferimento per il sito, così come descritte nell'Allegato A.
2. In funzione della presenza significativa, all'interno del sito, di tipologie ambientali di cui all'Allegato A, i piani, i programmi, i progetti, gli interventi, le attività e le opere che possono incidere sul loro stato di conservazione sono soggetti alle seguenti misure di conservazione.
3. Fatto salvo quanto già previsto nei Titoli I, II, III, i piani, i programmi, i progetti, gli interventi, le attività e le opere conformi alle seguenti misure non sono sottoposti alla procedura della valutazione di incidenza.

CAPO I - Ambienti forestali

Art. 8
(Disposizioni generali)

1. Negli ambienti forestali del sito della Rete Natura 2000 IT1110036 Lago di Candia, fino all'approvazione di un Piano Forestale Aziendale di cui all'art. 12 della l.r. 4/2009, che abbia espletato la procedura di valutazione d'incidenza di cui all'art. 44 della l.r. 19/2209, si applicano le Misure di Conservazione della Rete Natura 2000 del Piemonte di cui alla DGR n.54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i., le presenti Misure di Conservazione sitospecifiche ed il piano di gestione eventualmente approvato dal soggetto gestore, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento forestale regionale, per quanto qui non disciplinato;
2. il Piano Forestale Aziendale, oltre a quanto previsto dall'Art. 1 commi 4 e 5 e dall'Art. 2 comma 5 delle presenti *Misure di Conservazione sito-specifiche*, è redatto in coerenza con le presenti misure di conservazione sito specifiche e da esse integrato per eventuali aspetti non normati all'interno del Piano stesso;
3. è da promuovere la creazione di un sistema di gestione forestale consorziato finalizzato ad una gestione sostenibile e razionale delle risorse forestali;
4. fatto salvo quanto previsto dall'art. 43 comma 2 bis della L.R. 19/2009 e ss.mm.ii, a prescindere dalle loro condizioni fitosanitarie, in tutti gli interventi selvicolturali è obbligatorio il rilascio di tutti gli esemplari di querce e olmi autoctoni e carpini ricadenti nelle classi diametriche maggiori o uguali a 60 cm; tali piante da rilasciare possono essere conteggiate tra quelle di cui all'art. 10 comma 2 delle presenti *Misure di Conservazione sito-specifiche* qualora non siano presenti altri soggetti che soddisfino i requisiti di cui all'art. 12;
5. in tutti gli interventi selvicolturali è obbligatorio il rilascio di tutti gli esemplari di tiglio, sorbo, melo e pero selvatici, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera i) delle presenti *Misure di Conservazione sito-specifiche*;

6. negli ambienti forestali non costituenti habitat (robinieti, rimboschimenti), sono da promuovere interventi selvicolturali orientati alla loro progressiva trasformazione in formazioni forestali proprie della vegetazione potenziale del sito.

Art. 9
(Divieti)

1. Negli ambienti forestali del sito è vietato:
- a) effettuare il trattamento a tagli successivi uniformi per estensioni maggiori di 3 ettari accorpati;
 - b) effettuare drenaggi o altri interventi che modifichino il livello idrico rispetto a quello ordinario in cui si è sviluppato il popolamento, fatte salve sistemazioni idrogeologiche da realizzare in accordo con il soggetto gestore secondo le tecniche di Ingegneria Naturalistica ovunque possibile;
 - c) transitare con qualsiasi mezzo in condizioni di suolo saturo o non portante;
 - d) percorrere il suolo con mezzi meccanici al di fuori della viabilità esistente e/o delle eventuali vie di esbosco definite dalla normativa forestale;
 - e) il pascolo in bosco, fatti salvi i casi in cui sia utile per la conservazione di habitat non forestali d'interesse comunitario o conservazionistico associati al bosco, o per il contrasto di specie esotiche invasive sulla base delle previsioni del piano di gestione o di specifici progetti approvati dal soggetto gestore;
 - f) rimboschire gli habitat aperti associati al bosco inseriti nell'Allegato I della Direttiva Habitat (brughiere, molinieti, cespuglieti, praterie, zone umide, etc.);
 - g) effettuare impianti e reimpianti di arboricoltura da legno a meno di 30 m dal margine del canneto;
 - h) coltivare a meno di 10 m dal margine del canneto.

Art. 10
(Obblighi)

1. Nel sito si applicano i seguenti obblighi:
- a) obbligo di sostituzione, negli impianti di arboricoltura da legno, delle specie esotiche di cui all'allegato E del Regolamento forestale, con altre specie di uso consentito;
 - b) i cedui a regime di querceti di rovere sono gestiti a governo misto o convertiti a fustaia;
 - c) nei cedui delle categorie forestali costituenti habitat di interesse comunitario l'estensione massima delle tagliate è di 2 ettari, con il rilascio di almeno il 25 per cento di copertura;
 - d) nel governo misto, nei tagli intercalari e di conversione delle categorie forestali costituenti habitat di interesse comunitario l'estensione massima delle tagliate è di 5 ettari;
 - e) nelle fustaie coetanee trattate con tagli a buche, la superficie massima della singola buca è pari a 2000 metri quadri;
 - f) le fustaie disetanee, sono trattate con tagli a scelta colturali, con prelievo non superiore al 30 per cento della provvigione; l'estensione delle superfici percorribili nella stessa annata silvana non può superare il 25 per cento della superficie di ciascun ambiente all'interno del Sito;
 - g) i boschi di neoformazione sono governati a fustaia, eccetto robinieti e castagneti;
 - h) i tagli nelle aree di pertinenza dei corpi idrici sono effettuati secondo i disposti della lettera c) dell'articolo 27 delle presenti misure di conservazione;
 - i) in tutti gli interventi selvicolturali valorizzare le specie arboree potenziali localmente meno rappresentate o sporadiche (Allegato C) secondo le indicazioni dell' Ente Gestore;
 - j) nel corso degli interventi forestali, effettuare azioni di controllo selettivo di specie legnose esotiche invasive di cui all'allegato B, fatta eccezione per i robinieti per i quali è consentito il taglio con estensione massima di 5 ettari rilasciando una copertura minima pari ad almeno il 25% e tutti gli esemplari appartenenti a specie diverse da robinia e non incluse nell'Allegato B, per le quali è comunque ammesso il diradamento sulle ceppaie;

k) gli interventi selvicolturali a carico dei tipi forestali costituenti habitat di interesse comunitario prioritario sono soggetti alla procedura di valutazione di incidenza, fatto salvo il taglio a scelta colturale ed i tagli intercalari di qualsiasi superficie, e gli altri interventi selvicolturali di estensione inferiore a 0,25 ettari, per singola proprietà e per anno solare, condotti secondo le modalità previste dalle presenti misure di conservazione.

2. Tutti i tipi di intervento sono condotti secondo le seguenti modalità:

- a) è rilasciato all'invecchiamento a tempo indefinito almeno un albero maturo ogni 2500 metri quadrati d'intervento, appartenente a specie autoctone caratteristiche della fascia di vegetazione, con priorità per quelli che presentano cavità idonee alla nidificazione o al rifugio della fauna;
- b) è rilasciato almeno il 50 per cento della copertura di arbusti e cespugli di specie autoctone e almeno un albero dominante a ettaro colonizzato da edera ove presente; in caso di copertura arbustiva inferiore al 10 per cento, essa è conservata integralmente;
- c) è rilasciato almeno il 50 per cento delle ramaglie e cimali, sparsi a contatto col suolo o formando cumuli di dimensioni non superiori ai 3 metri steri in aree idonee;
- d) sono rispettati nidi e tane, specchi d'acqua e zone umide anche temporanee, ecotoni e stazioni di flora protetta;
- e) in tutte le forme di governo e trattamento è necessario rispettare i margini del bosco per una fascia di ampiezza minima di 10 metri, con il rilascio dei soggetti di bordo più stabili; tali piante non sono conteggiate per determinare la copertura o la provvigione da rilasciare al termine dell'intervento selvicolturale;
- f) è mantenuta una quantità di alberi morti (in piedi o al suolo), a diversi stadi di decadimento, pari ad almeno il 50% di quelli presenti e comunque in misura non inferiore ad uno ogni 2500 mq. Dovranno essere rilasciati prioritariamente quelli di grandi dimensioni, di specie autoctone caratteristiche della fascia di vegetazione, che presentano cavità idonee alla nidificazione e rifugio della fauna. Sono fatti salvi gli interventi sui popolamenti danneggiati o distrutti da avversità o con comprovate problematiche fitosanitarie, per i quali si applicano le norme di cui al successivo comma 3; sono escluse le aree ad elevato rischio di incendi boschivi secondo il vigente piano AIB.

3. Fatto salvo quanto già previsto dall'articolo 2 del presente provvedimento, nei siti della Rete Natura 2000 con ambienti forestali, è obbligatorio espletare la procedura di valutazione di incidenza per i seguenti interventi:

- a) gli interventi per il contrasto dei danni di origine biotica di cui all'articolo 39 del vigente regolamento forestale, compresi quelli che prevedono l'impiego di sistemi di lotta biologica o chimica;
- b) gli interventi di ripristino di boschi danneggiati o distrutti di cui all'articolo 41 del vigente regolamento forestale, di estensione superiore a 0,25 ettari per singola proprietà e per anno solare e per quelli previsti dai piani di intervento straordinari di cui all'articolo 17, comma 2 della l.r. 4/2009;
- c) l'abbattimento o lo sgombero di piante morte o schiantate da eventi atmosferici qualora non si rilasci almeno il 20 per cento della necromassa presente;
- d) la trasformazione dei boschi di tutte le categorie forestali e dei castagneti da frutto in altra destinazione o qualità di coltura;
- e) l'eliminazione definitiva delle formazioni arboree o arbustive non costituenti bosco, quali filari, siepi campestri a prevalente sviluppo lineare, fasce riparie, boschetti e grandi alberi isolati;
- f) la realizzazione di imboschimenti, rimboschimenti e di impianti di arboricoltura da legno in habitat di interesse comunitario;
- g) qualsiasi intervento selvicolturale, incluso il concentramento e l'esbosco, nell'intorno di 500 metri dall'area occupata dai nidi delle garzaie.

Art. 11

(Attività da promuovere e buone pratiche)

1. Sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:
 - a) gli interventi selvicolturali orientati al raggiungimento e alla conservazione di una struttura forestale caratterizzata da una maggiore maturità e da una composizione specifica il più possibile simile a quella naturale;
 - b) il mantenimento di una quantità di grandi alberi, anche deperienti, in misura non inferiore al 10 per cento della massa complessiva del popolamento;
 - c) il mantenimento di una quantità di alberi morti (in piedi e al suolo), in misura non inferiore al 30 per cento di quelli presenti con un limite minimo di 1 ogni 2.500 metri quadri, con priorità per quelli di grandi dimensioni, di specie autoctone caratteristiche della fascia di vegetazione, che presentano cavità idonee alla nidificazione e rifugio della fauna; gli alberi morti di specie alloctone o non facenti parte della vegetazione del sito vanno rilasciati quando presentano nidificazione di specie di interesse conservazionistico;
 - d) il reimpianto di boschi ripari e formazioni lineari con specie autoctone idonee alle stazioni, nonché il mantenimento di nuclei di bosco ripario non sottoposti a interventi gestionali;
 - e) l'individuazione e il mantenimento a tempo indeterminato di aree boscate non soggette a interventi selvicolturali, compresa la rimozione di necromassa in piedi e al suolo, da sottoporre a monitoraggio periodico;
 - f) il controllo delle specie esotiche invasive, da contrastare attivamente durante tutti gli interventi selvicolturali; nelle aree con presenza consolidata di tali specie la gestione deve essere espressamente rivolta ad evitarne l'ulteriore diffusione;
 - g) la conservazione e/o il ripristino di radure all'interno di superfici forestali aventi estensione non inferiore a 100 ettari accorpati, con superficie unitaria inferiore a 2000 metri quadri ed estensione complessiva non superiore al 10 per cento della superficie boscata;
 - h) il ripristino naturalistico di stagni, maceratoi, pozze di abbeverata, fontanili, risorgive, fossi e muretti a secco interni al bosco.

Art. 12

(Criteri obbligatori per la scelta degli alberi morti da conservare o vivi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito)

1. La scelta degli alberi di interesse conservazionistico per la fauna deve avvenire secondo i seguenti criteri, elencati in ordine di priorità:
 - a) alberi di maggior diametro di specie autoctone proprie della flora del luogo, con nidi di picchio; a parità di diametro dare priorità a esemplari del genere *Quercus* o appartenenti a specie a lento accrescimento, escluso il castagno, e quindi agli esemplari nati da seme;
 - b) alberi di specie autoctone proprie della flora del luogo, con diametro superiore a 25 centimetri che presentano elementi quali: fessure profonde causate da agenti atmosferici o altri eventi traumatici; lembi di corteccia sollevata; fori di uscita di grossi insetti xilofagi o cavità di altra origine naturale con diametro pari ad almeno 15 millimetri. Fra gli esemplari che soddisfano tali requisiti scegliere quelli di maggior diametro; a parità di diametro dare priorità a esemplari del genere *Quercus* o appartenenti ad altre specie a lento accrescimento, escluso il castagno, e quindi agli esemplari nati da seme;
 - c) alberi di maggior diametro appartenenti a specie autoctone proprie della flora del luogo; a parità di diametro dare priorità a quelli del genere *Quercus* o appartenenti ad altre specie a lento accrescimento (escluso il castagno) e quindi agli esemplari nati da seme;
 - d) castagni con nidi di picchio. Scegliere gli esemplari di maggior diametro o, a parità di diametro, a quelli nati da seme;
 - e) castagni con diametro superiore a 25 centimetri che presentano elementi (cavitazioni, fessure, cortecce sollevate) del tipo specificato alla lettera b). Fra gli esemplari che soddisfano tali requisiti scegliere quelli di maggior diametro e, a parità di diametro, quelli nati da seme;

- f) castagni di diametro maggiore, con priorità per quelli nati da seme;
- g) specie non appartenenti alla flora del luogo non in grado di naturalizzarsi in Piemonte, con nidi di picchio; fra gli esemplari che soddisfano tali criteri scegliere quelli di maggior diametro e, in caso di diametro simile, gli esemplari nati da seme;
- h) specie non appartenenti alla flora del luogo non in grado di naturalizzarsi in Piemonte, caratterizzati da diametro superiore a 25 centimetri e con caratteristiche (cavitazioni, fessure, cortecce sollevate) del tipo specificato alla lettera b); fra gli esemplari che soddisfano tali criteri scegliere quelli di maggior diametro e, a parità di diametro, quelli nati da seme;
- i) specie non appartenenti alla flora del luogo non in grado di naturalizzarsi in Piemonte, scelti tra quelli di maggior diametro e, a parità di diametro, nati da seme.

2. Le piante da rilasciare all'invecchiamento a tempo indefinito dovranno essere contrassegnate in modo indelebile (ad es. cerchiatura con vernice) sul tronco e sulla ceppaia e facilmente riconoscibili nel tempo. Il piedilista riportante le indicazioni di specie e diametro degli esemplari così individuati deve essere allegato allo studio d'incidenza o, per gli interventi per i quali questo non sia necessario, al progetto di intervento di cui all'articolo 6 del vigente Regolamento forestale regionale e alla comunicazione semplice di cui all'articolo 4 del vigente Regolamento forestale regionale per gli interventi previsti dai piani forestali aziendali.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) gestione forestale che permetta la presenza di alberi in tutte le fasi di sviluppo e decadimento;
- b) individuazione di nuclei di querce da lasciare all'invecchiamento a tempo indeterminato;
- c) mantenimento e creazione di filari a prevalenza di querce nelle aree agricole;
- d) mantenimento in gestione attiva della capitozzatura tradizionale;
- e) conservazione e marcatura permanente di alberi dei generi di *Quercus*, *Castanea*, *Salix*, *Prunus* (specie autoctone) e *Malus* caratterizzati da grandi cavità.

Art. 13

(Norme per i Querceto-carpineti di alta pianura e degli impluvi collinari (9160))

1. È vietato:

- a) effettuare prelievi di singoli alberi al di fuori del periodo di curazione o del turno, fatto salvo lo sgombero di esemplari di pioppo clonale ed eventuali esemplari appartenenti alle specie alloctone di cui all'Allegato B;
- b) prelevare i portaseme di specie sporadiche di cui all'Allegato C in popolamenti con meno di 20 soggetti portaseme di specie sporadiche ad ettaro;
- c) il governo a ceduo.

2. È obbligatorio:

- a) la conversione dei cedui in governo misto o in fustaia, con prelievo non superiore al 40% della provvigione, conservando almeno 30 portaseme di querce autoctone ad ettaro ove presenti scelti tra gli alberi di maggiori dimensioni;
- b) la conversione del governo misto in fustaia nei popolamenti in cui l'età del ceduo è maggiore di 30 anni;
- c) nel governo misto la superficie massima d'intervento accorpata è pari a 2 ettari; la copertura deve essere mantenuta ad un minimo del 50 per cento della componente a fustaia, articolata su almeno 3 classi cronologiche o corrispondenti classi diametriche;
- d) nel governo a fustaia il trattamento mediante tagli a scelta colturali per piede d'albero o per piccoli gruppi, fino a 1000 metri quadri;

- e) che il periodo di curazione e il turno della componente a ceduo del governo misto non siano inferiori a 10 anni, fermo restando il turno minimo per querceti e carpineti, pari a 20 anni; sono sempre possibili interventi mirati alla messa in luce del novellame di specie caratteristiche dell'habitat;
- f) in presenza di esemplari di faggio, rovere, sorbi, melo e pero, di altre specie ecotonali o localmente rare, caratterizzanti o d'avvenire questi vanno favoriti nella selezione anche a scapito delle specie costruttrici del querceto-carpineti;
- g) in caso di moria o schianto del querceto nel procedere all'eventuale sgombero è necessario il rilascio di una quota della necromassa e degli alberi gravemente danneggiati pari ad almeno il 50 per cento. In carenza di rinnovazione naturale, dopo lo sgombero è obbligatorio il rinfoltimento impiegando specie caratteristiche dell'habitat idonee alle condizioni e dinamiche stagionali.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) contenimento attivo delle specie esotiche invasive di cui all'Allegato B, anche non contemporaneo ad altri interventi selvicolturali;
- b) eliminazione dei pioppi clonali e di altre specie legnose estranee alla flora dell'habitat inseriti in bosco, facendoli morire in piedi ove l'abbattimento e l'esbosco possano danneggiare gli alberi di specie autoctone d'avvenire;
- c) assistenza alla rinnovazione naturale delle querce e, in assenza di disseminazione o attecchimento, rinfoltimento artificiale a piccoli gruppi densi curando il novellame per almeno 5 anni fermo restando quanto previsto dagli articoli relativi alla provenienza del materiale vivaistico;
- d) rilascio all'evoluzione naturale di aree coltivate limitrofe al bosco o creazione di fasce tampone tra bosco e coltivi per favorire la rinnovazione spontanea delle querce con adeguate condizioni di illuminazione.

Art. 14

(Norme per i Boschi alluvionali di ontano nero, ontano bianco, e salice bianco, eventualmente con pioppi (91E0))*

1. È vietato:

- a) creare nuova viabilità o vie di esbosco che richiedano movimenti di terra;
- b) effettuare operazioni di concentramento e esbosco in condizioni di suolo saturo o non portante;
- c) per gli alneti di ontano nero e per gli alno-frassineti impaludati o su suoli torbosi con significativa presenza nello strato erbaceo di carici, è vietato qualsiasi intervento, ad eccezione di quelli concordati con il soggetto gestore e finalizzati a migliorare l'habitat o a mantenerlo in uno stato di conservazione soddisfacente;
- d) per gli alneti di ontano nero e per gli alno-frassineti diversi da quelli di cui alla precedente lettera c), sono vietati interventi non conformi a quelli di cui al successivo comma 2;
- e) nel saliceto di salice bianco e nei pioppeti di pioppo bianco e/o nero è vietato qualsiasi intervento ad eccezione di quelli concordati con il soggetto gestore e finalizzati a migliorare l'habitat o a mantenerlo in uno stato di conservazione soddisfacente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27 delle presenti *Misure di Conservazione sito-specifiche*;
- f) negli alneti di ontano bianco, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27 delle presenti *Misure di Conservazione sito-specifiche*, in caso di senescenza generalizzata è ammessa la ceduzione, su superfici fino a 5.000 metri quadrati, non superiori al 30 per

cento della superficie del popolamento interessato dall'intervento; si mantengono i portaseme, anche di altre latifoglie caratteristiche delle stazioni;

- g) negli alneti misti di ontano bianco e ontano nero sono ammessi solo gli interventi di conservazione attiva della specie minoritaria ospitata;
- h) nel saliceto paludoso di salice cinereo sono ammessi rinfoltimenti con talee e, qualora soggetto a dinamiche sfavorevoli su oltre il 50 per cento della superficie, è possibile la ceduzione dei soggetti senescenti;
- i) non impiegare fitofarmaci per una fascia di almeno 50 metri per lato dall'habitat o dalla sponda dei corsi e specchi d'acqua;

2. È obbligatorio:

- a) in caso di moria del popolamento, eventuali interventi devono rilasciare almeno il 30 per cento della necromassa, con priorità per gli alberi di maggiori dimensioni ove non pericolosi ed è obbligatoria la rinnovazione artificiale qualora assente quella naturale;
- b) per gli alneti di ontano nero e per gli alno-frassineti diversi da quelli di cui al comma 1, lettera c, gli interventi devono eseguirsi in base alle seguenti specifiche:
 - 1. per i cedui, è obbligatoria la conversione a governo misto o a fustaia; la conversione ad alto fusto si attua con taglio di avviamento con prelievo non superiore al 40% della provvigione, conservando prioritariamente eventuali piante d'alto fusto di ontano nero e farnia;
 - 2. per il governo misto, la superficie massima ammissibile delle tagliate è pari a 0,5 ha, e comunque non superiore al 30 per cento della superficie del popolamento oggetto di intervento, con rilascio di almeno il 50 per cento di copertura e, fatto salvo quanto prescritto dall'articolo 10, comma 2 delle presenti *Misure di Conservazione sito-specifiche*, di soggetti delle specie edificatrici il popolamento appartenenti a tutte le classi diametriche presenti e di tutte le piante morte con diametro superiore a 20 centimetri. Il periodo di curazione minimo è di 20 anni;
 - 3. le fustaie sono gestite con tagli a scelta colturale con prelievo non superiore al 30 per cento della provvigione; se per gruppi, questi devono essere inferiori ai 1000 metri quadri e, fatto salvo quanto prescritto dall'articolo 10, comma 2 delle presenti *Misure di Conservazione sito-specifiche*, di soggetti delle specie edificatrici il popolamento appartenenti a tutte le classi diametriche presenti e di tutte le piante morte con diametro superiore a 20 centimetri. Il periodo di curazione minimo è di 20 anni;
 - 4. è obbligatorio il rilascio degli esemplari di ontano nero ricadenti in classi diametriche superiore ai 40 cm.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) riconvertire i pioppeti clonali in pioppeti di pioppo bianco, pioppo nero o, in stazioni idonee, in alneti;
- b) creare fasce tampone interposte tra coltivi e formazioni legnose riparie con riconversione di seminativi a bosco, arboricoltura da legno, prati stabili o creazione di siepi perimetrali con specie caratteristiche dell'habitat a margine delle aree umide o dei corsi e specchi d'acqua;
- c) non impiegare fitofarmaci per una fascia di almeno 50 metri per lato dall'habitat o dalla sponda dei corsi e specchi d'acqua;
- d) conservare attivamente habitat d'interesse associati (pratelli xerici, megaforbie autoctone riparie, ecc.) mantenendo zone a densità variabile, radure erbacee, banchi di sabbia o ciottoli con rada vegetazione di greto;

- e) mantenere lungo i corsi d'acqua minori, anche artificiali, polloni a bordo acqua e ceppaie sottoescavate in numero sufficiente per permettere l'ombreggiamento e il rifugio di specie d'interesse conservazionistico e in generale della fauna ittica.

CAPO II - Ambienti aperti

Art. 15

(Divieti)

1. Nel sito è fatto divieto di:

- a) attività di imboschimento e rimboschimento di prati, pascoli, incolti, arbusteti, brughiere, zone umide. Eventuali interventi di impianto necessari al ripristino di habitat di interesse comunitario sono ammessi secondo le modalità previste dal piano di gestione. In assenza di piani di gestione gli interventi devono essere previsti nell'ambito di progetti specifici da sottoporre a procedura di valutazione di incidenza. Sono fatti salvi gli interventi indispensabili alla difesa del suolo e dei versanti con funzione di protezione diretta;
- b) pascolare e transitare con ungulati domestici in corrispondenza di sorgenti, torbiere, zone umide laddove individuate e protette dal soggetto gestore che garantisce contestualmente soluzioni alternative per l'abbeverata;
- c) utilizzare prodotti fitosanitari su terreni occupati da ambienti di interesse conservazionistico. L'uso di prodotti volti a contrastare specie esotiche invasive è ammesso evitando l'impiego di prodotti ad elevata persistenza e a rischio di bioaccumulo - in particolar modo in corrispondenza di ambienti di acque ferme - adottando soluzioni tecniche atte a limitarne la dispersione nell'ambiente e sulla base di progetti previsti dal piano di gestione o sottoposti a parere vincolante da parte del competente Settore regionale.

Art. 16

(Obblighi)

1. Nel sito si applicano i seguenti obblighi:

- a) rimozione dei cavi sospesi e dei relativi sostegni di impianti a fune ed elettrodotti dismessi, secondo modalità da concordare con il soggetto gestore;
- b) messa in sicurezza su richiesta dell'Ente gestore delle linee elettriche e dei cavi sospesi già esistenti per ridurre al minimo il rischio di collisione ed elettrocuzione: la manutenzione è consentita dal 1° agosto al 30 novembre.

Art. 17

(Attività da promuovere e buone pratiche)

1. Sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:

- a) il mantenimento e il recupero di prati stabili, praterie e prati pascolo anche attraverso le attività agro-silvo-pastorali;
- b) il ripristino o la creazione di elementi naturali e seminaturali degli agroecosistemi tradizionali, quali stagni, pozze di abbeverata, fossi, maceratoi, muretti a secco, siepi campestri, filari alberati, canneti, risorgive, fontanili, piantate, boschetti, etc.;
- c) in caso di invasione di nitrofile, lo sfalcio ripetuto con asportazione della biomassa; la rimozione di cavi e sostegni di impianti elettrici dismessi, secondo modalità concordate con il soggetto gestore;
- d) utilizzare per gli inerbimenti, nell'ambito di interventi di ripristino di prati stabili, praterie e prato-pascoli, sementi autoctone di origine locale, ottenute da siti di raccolta con composizione vegetazionale compatibile con il contesto interferito.

CAPO III - Ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere

Art. 18

(Disposizioni generali)

Fino all'approvazione del Piano di Gestione, è vietata l'immissione di qualsiasi specie di fauna ittica, fatto salvo l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza con la quale deve essere dimostrata la presenza storica di tali popolazioni e/o la compatibilità della presenza di pesci rispetto ad altre entità faunistiche (soprattutto anfibi e invertebrati acquatici). Disposizioni più restrittive potranno essere individuate dal piano di gestione.

Art. 19

(Divieti)

1. Nel sito è vietato:

- a) prosciugare artificialmente, anche in maniera temporanea, le zone umide permanenti e allagare permanentemente le zone umide temporanee; sono fatti salvi gli interventi di disinquinamento o di eradicazione di specie alloctone invasive, ovvero di ripristino o miglioramento di habitat (o habitat di specie) di interesse comunitario, sulla base di progetti previsti dal piano di gestione o previo assenso dell'Ente gestore;
- b) alterare significativamente il regime idrologico, lo stato morfologico, lo stato di qualità ecologico e chimico dei corpi idrici superficiali, secondo quanto previsto dalle vigenti normative nazionali ed europee in materia di tutela delle acque, in senso sfavorevole ad ambienti e habitat di specie di interesse comunitario o di elevato interesse conservazionistico;
- c) effettuare nuove captazioni idriche permanenti in acque lentiche, permanenti e temporanee, inclusi i drenaggi; sono fatti salvi i prelievi ad uso potabile;
- d) eliminare, tagliare, sfalciare e trinciare la vegetazione acquatica (galleggiante, sommersa e riparia) salvo specifici progetti o programmi di conservazione del sito autorizzati dall'Ente gestore; il taglio della vegetazione acquatica è ammesso inoltre per il mantenimento di canali che consentano il transito delle imbarcazioni dagli attracchi già autorizzati al momento dell'approvazione del presente atto; gli interventi devono essere effettuati al di fuori del periodo riproduttivo della fauna di interesse conservazionistico (dal 1° marzo al 31 luglio);
- e) pascolare e transitare con ungulati domestici in corrispondenza di sorgenti, torbiere, zone umide laddove individuate e protette dall'Ente gestore che garantisce contestualmente soluzioni alternative per l'abbeverata;
- f) utilizzare e spandere fanghi di depurazione e effluenti zootecnici (liquami e letami), in corrispondenza di sorgenti, torbiere, zone umide;
- g) praticare il *wakeboarding* e l'*offshore*;
- h) accedere con qualsivoglia tipologia di imbarcazione e a piedi in tutti i canali del Sito, come previsto dal Regolamento di utilizzo e fruizione delle aree protette a gestione provinciale. Sono esclusi dal divieto i proprietari e gli aventi titolo di utilizzo dei terreni prospicienti non diversamente raggiungibili per finalità agro-silvo-pastorale, nonchè i soggetti autorizzati dall'Ente gestore;
- i) navigare con motore a scoppio se non autorizzati dall'Ente gestore, come previsto dal Regolamento di utilizzo e fruizione delle aree protette a gestione provinciale. Sono fatte salve le imbarcazioni di soccorso e pubblica sicurezza degli enti ed organi a ciò preposti, durante gli allenamenti e le gare autorizzate dall'ente gestore, e le imbarcazioni che svolgono attività istituzionale;
- j) navigare con motore elettrico o a remi e sostare ad una distanza inferiore a 20 metri da sponde naturali e canneti. Dal 1° marzo al 31 luglio, lungo la sponda compresa fra l'edificio denominato "Antico chalet di caccia" ed il punto che segna il confine tra i Comuni di Candia Canavese e Vische, la distanza è aumentata a 50 metri. Sono esclusi dal divieto i proprietari

e gli aventi titolo di utilizzo dei terreni prospicienti, non diversamente raggiungibili, per finalità agro-silvo-pastorali e le imbarcazioni che devono attraccare ai moli comunali o privati. Le zone di rispetto saranno delimitate da boe galleggianti;

- k) accedere in modo incontrollato alle sponde attraverso la vegetazione acquatica e palustre, sia in barca sia a piedi, dal 1° marzo al 31 luglio;
- l) svolgere manifestazioni sportive, competitive e non, con mezzi non motorizzati (canoa, canottaggio, triathlon, nuoto, etc.), durante il periodo riproduttivo dell'avifauna (dal 1 aprile al 31 luglio), fatto salvo l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza. Sono soggette a valutazione d'incidenza anche le attività straordinarie la cui incidenza numerica, in termini di numero di imbarcazioni presenti contemporaneamente sul lago, sia superiore al 50% dell'ordinario. L'Ente gestore potrà autorizzare le manifestazioni remiere senza espletare la procedura di valutazione di incidenza nel caso in cui i soggetti responsabili dell'organizzazione di detti eventi aderiscano strettamente alle seguenti disposizioni, che assicurano un minimo impatto sulla comunità ornitica nidificante:
 - 1. le manifestazioni ricadono nel periodo compreso fra il 1° agosto e il 31 marzo;
 - 2. siano rispettate scrupolosamente tutte le disposizioni prescritte dalle presenti Misure di conservazione, ed in particolare quelle relative alla navigazione, nonché gli obblighi specifici per le manifestazioni sportive riportati nell'articolo successivo;
 - 3. sia presentato l'intero programma annuale degli eventi previsti;
 - 4. non sia previsto più di n. 1 evento al mese;
 - 5. le manifestazioni siano limitate ad un massimo di n. 3 giornate consecutive;
 - 6. il numero massimo di barche di appoggio per l'assistenza e la sicurezza non sia superiore a 15;
 - 7. sia predisposto un adeguato sistema informativo rivolto a tutti i fruitori dell'area, anche mediante appositi depliant da distribuire ai partecipanti.

Art. 20 *(Obblighi)*

- 1. Fatto salvo quanto già previsto dall'articolo 2, nel sito è obbligatorio espletare la procedura di valutazione di incidenza per i seguenti interventi/eventi:
 - a) rinnovi di concessione per prelievi idrici permanenti nel lago;
 - b) nuove captazioni idriche ad uso potabile nel lago;
 - c) rinnovo di concessioni per prelievi idrici in paludi e zone umide permanenti e temporanee;
 - d) nuove autorizzazioni di scarichi da insediamenti produttivi;
 - e) nuove autorizzazioni di scarichi derivanti da agglomerati urbani e di scarichi civili e assimilati, compresi quelli domestici;
 - f) manifestazioni sportive, competitive e non, con mezzi non motorizzati (canoa, canottaggio, triathlon, nuoto, etc.) durante il periodo riproduttivo dell'avifauna (dal 1 aprile al 31 luglio).
- 2. Nel corso delle manifestazioni remiere, competitive e non:
 - a) dovranno essere rispettate tutte le attività ordinarie e straordinarie previste dall'Ente gestore;
 - b) a partire dal 01/01/2018 non potranno essere programmati più di n. 2 eventi mensili, e comunque a non meno di 10 giorni l'uno dall'altro;
 - c) durante le gare le eventuali barche utilizzate dai giudici all'esterno del campo di gara, nonché i mezzi di assistenza, di soccorso e di servizio, dovranno posizionarsi esclusivamente su di un solo lato, ossia in modo da distare il più possibile dalla vegetazione spondale e dalle idrofite della sponda settentrionale. Tale distanza non dovrà essere inferiore a 100 metri da sponde naturali, canneti o vegetazione acquatica galleggiante;

- d) nel caso in cui i settori di partenza e di arrivo del campo di gara si trovino in prossimità della vegetazione spondale sarà necessario prestare la massima attenzione, limitando il più possibile l'accensione dei motori delle imbarcazioni;
- e) le fasi di allestimento e disallestimento dei campi di gara si dovranno svolgere in 2 giorni scelti tra le 2 settimane precedenti la manifestazione e le 2 settimane successive, possibilmente negli stessi orari degli allenamenti, al fine di ridurre al minimo l'impatto delle operazioni;
- f) è consentito che il campo di gara non venga disallestito solo nel caso in cui le manifestazioni sportive che si susseguono avvengano non oltre 15 giorni di distanza l'una dall'altra;
- g) al termine dell'intero calendario delle manifestazioni bisognerà provvedere a rimuovere ogni tipo di materiale (cavi, boe, corpi morti rimovibili, etc.) dallo specchio lacustre; solo le boe galleggianti utilizzate per la delimitazione dei 100 metri dalla sponda potranno essere mantenute in loco;
- h) si richiede la riduzione dell'inquinamento acustico eventualmente prodotto dal personale addetto a seguire lo svolgimento delle manifestazioni per le eventuali comunicazioni verbali rivolte agli atleti in gara mediante utilizzo di opportune apparecchiature tecnologiche compatibili con le attività sportive svolte.

3. Nel corso delle attività di formazione ed addestramento sportivo che si svolgono sul lago da parte delle Associazioni sportive ivi presenti:

- a) l'attività sportiva dovrà essere effettuata esclusivamente del centro dello specchio lacustre, e mai ad una distanza inferiore a 100 metri da sponde naturali, canneti o vegetazione acquatica galleggiante,
- b) si richiede la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dalle eventuali comunicazioni verbali agli atleti da parte degli allenatori mediante utilizzo di opportune apparecchiature tecnologiche compatibili con le attività sportive svolte;
- c) dovranno essere garantiti i diritti dei pescatori allo svolgimento della loro attività sportiva.

4. I comitati organizzatori delle manifestazioni sono tenuti, entro il 30/11, a comunicare all'Ente gestore il piano organizzativo degli eventi previsti per l'anno successivo.

Art. 21

(Attività da promuovere e buone pratiche)

1. Sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:

- a) la razionalizzazione dei percorsi lungo le sponde eliminando o deviando quelli non compatibili con le finalità di conservazione del sito;
- b) la creazione e/o manutenzione di fasce tampone senza lavorazioni del suolo per almeno 50 metri per lato dall'habitat o dalla sponda degli specchi d'acqua;
- c) la riduzione dell'utilizzo fertilizzanti e dei fitofarmaci nelle colture insistenti sul bacino lacustre, anche sostituendo le colture in atto con altre meno esigenti in termini di apporti idrici, fitosanitari e fertilizzanti;
- d) l'impiego in agricoltura di approcci e tecniche alternative non chimiche all'utilizzo di prodotti fitosanitari;
- e) l'eliminazione o la riduzione delle captazioni idriche per ripristinare un adeguato stato di conservazione degli ecosistemi acquatici;
- f) il controllo e la riduzione degli agenti inquinanti immessi nelle acque superficiali, sia derivanti dalle attività agricole e zootecniche, sia industriali o derivanti da scarichi urbani;
- g) il mantenimento o il ripristino della vegetazione sommersa, natante ed emersa dei terreni circostanti l'area umida;

- h) previo assenso del soggetto gestore, la gestione periodica degli ambiti di canneto che determinano rischi di interrimento delle zone umide, da realizzarsi esclusivamente al di fuori del periodo di riproduzione dell'avifauna, con interventi finalizzati alla diversificazione strutturale, al ringiovanimento, al mantenimento di specchi d'acqua liberi, favorendo i tagli a rotazione per parcelle ed evitando il taglio raso;
 - i) gli interventi volti al mantenimento, al ripristino, all'ampliamento e alla creazione delle zone umide, della vegetazione di ripa e dei canneti;
 - j) la creazione di isole e zone affioranti idonee alla nidificazione in aree dove questi elementi scarseggiano a causa di processi di erosione, subsidenza, mantenimento di alti livelli dell'acqua in primavera;
 - k) interventi per favorire la riproduzione delle specie ittiche autoctone ;
 - l) il mantenimento delle aree di esondazione a pendenza ridotta e ristagno idrico temporaneo;
 - m) l'adozione di accorgimenti tecnici per motori e imbarcazioni volti a ridurre l'impatto acustico, il rilascio di sostanze inquinanti e impiego di scafi in grado di generare limitata ondosità.
2. Sono da promuovere le seguenti attività per le quali è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:
- a) il controllo demografico puntuale della nutria (*Myocastor coypus*), soprattutto in zone ricche di habitat acquatici di interesse comunitario o di altra vegetazione acquatica idonea alla riproduzione, all'alimentazione e alla sosta di specie ornitiche;
 - b) gli interventi per ridurre la densità di ittiofauna e altra fauna acquatica alloctona.

Art. 22

(Obblighi generali per i piani di gestione)

- a) analisi della compatibilità dei prelievi idrici attuali con la conservazione degli habitat e delle specie;
- b) analisi degli scarichi urbani e delle attività produttive e valutarne la compatibilità;
- c) analisi delle canalizzazioni ad uso agricolo potenzialmente indirizzabili a lago ed i relativi sistemi deviatori;
- d) regolamentazione degli accessi alle rive al fine di evitare il degrado della vegetazione riparia, individuando appositi percorsi, anche tramite passerelle; non è ammessa la realizzazione di nuovi percorsi lungo le sponde.

Art. 23

(Norme per Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition (3150))

1. È vietato:

- a) il prosciugamento o la trasformazione d'uso dei bacini o laghi che ospitano la cenosi;
- b) l'alterazione delle rive o del fondale dei bacini o laghi che ospitano la cenosi, inclusi i dragaggi e gli interventi che possono causare movimentazione, la liberazione e dispersione nelle acque degli inquinanti (fosfati ecc.) catturati nei sedimenti di bacini lacustri; sono fatti salvi gli interventi sulla base di progetti previsti dal piano di gestione o realizzati previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- c) i prelievi o le immissioni idriche che causino repentini cambiamenti del livello delle acque;

- d) le immissioni idriche dirette o indirette (utilizzo di effluenti zootecnici in aree di torbiera o falda affiorante connesse ai laghi), contenenti livelli di nutrienti (fosfati, nitrati) superiori a quelli medi lacustri;
- e) la realizzazione di strutture turistico-ricreative o finalizzate ad attività sportive (passerelle, palafitte, imbarcaderi, ormeggi, spiagge) in tratti spondali caratterizzati dalla presenza dell'habitat;
- f) il contenimento della vegetazione acquatica, fatti salvi eventuali interventi di gestione attiva sulla base di progetti specifici volti alla conservazione degli habitat e approvati dal soggetto gestore.

2. È obbligatorio:

- a) il controllo demografico di specie animali alloctone, in particolare pesci, nutria (*Myocastor coypus*), gamberi esotici (*Procambarus*, *Orconectes*, *Pacifastacus* etc.), mediante appositi programmi previsti dal piano di gestione o realizzati previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- b) il controllo e l'eliminazione di specie alloctone della flora (*Nelumbo nucifera*, *Nymphaea mexicana* etc.), mediante appositi programmi previsti dal piano di gestione o autorizzati dal soggetto gestore;
- c) il ripristino della connessione idraulica ed ecologica fra lago e palude in modo da consentire la naturale migrazione della fauna ittica nel rispetto del ciclo biologico delle specie. Il progetto per la realizzazione delle opere necessarie dovrà essere condiviso fra il Comune di Candia e l'Ente gestore.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) in lanche o bacini di ridotte dimensioni, eliminazione di alberi aggettanti sulle pozze e/o riduzione della copertura arborea, per ridurre l'apporto di sostanza organica (foglie e rami) che determina l'interramento delle cenosi e che può alterare il pH delle acque.
- b) in laghi e paludi dotati di emissari naturali o artificiali, pulizia e mantenimento della pervietà idraulica e del regolare ricambio idrico di questi ultimi.
- c) incrementare la realizzazione o l'ampliamento di aree con funzione tampone per limitare gli apporti di nutrienti e prodotti fitosanitari attraverso il ruscellamento superficiale e subsuperficiale.

Art. 24

(Norme per Vegetazione palustre a *Rhynchospora* (7150))

1. È vietato:

- a) accedere ed effettuare qualsiasi intervento di modifica anche temporanea delle caratteristiche dell'area, inclusi estrazione della torba, pascolamento, transito, stazionamento e abbeverata di ungulati domestici, spandimenti di concimi e liquami zootecnici, sfalcio, calpestamento e compattamento della superficie; sono fatti salvi eventuali interventi di gestione attiva sulla base di progetti specifici volti alla conservazione degli habitat e approvati dal soggetto gestore;
- b) svolgere attività turistico – ricreative (quali posizionamento di tende, attività di pic-nic ecc.) al di fuori dei percorsi e delle aree individuate dal soggetto gestore;
- c) modificare il regime della falda superficiale;
- d) nuove captazioni e derivazioni idriche che incidono direttamente o indirettamente sull'habitat; il rinnovo delle concessioni deve essere sottoposto a procedura di valutazione di incidenza e, in ogni caso, non è ammesso l'aumento del prelievo già autorizzato al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento.

2. È obbligatorio:

- a) eventuali interventi di conservazione per il contenimento delle specie erbacee e legnose d'invasione dovranno essere previsti dal piano di gestione o realizzati previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza secondo le seguenti specifiche:
 - a mosaico intervenendo su non più di 1/3 della superficie dell'habitat per anno;
 - in epoca tardiva per non interferire con la fioritura delle specie vegetali di interesse conservazionistico;
 - utilizzando sistemi che evitino la compattazione del suolo (passerelle provvisorie, natanti, ecc.).

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) acquisire la disponibilità delle aree umide private tramite acquisto o affitto a lungo termine;
- b) mantenere o ricreare piccole zone con acqua libera idonee a ospitare le specie pioniere.

Art. 25

(Norme per Praterie umide di bordo ad alte erbe (6430))

1. È vietato:

- a) effettuare interventi sulla vegetazione; sono fatti salvi eventuali programmi di gestione attiva volti alla conservazione dell'habitat.

2. È obbligatorio:

- a) in presenza di specie erbacee e legnose esotiche invasive effettuare interventi volti al loro contenimento.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) mantenere o ricreare gli stadi evolutivi intermedi tra praterie e formazioni forestali in mosaico equilibrato a livello di sito;
- b) definire un progetto complessivo di monitoraggio e intervento per il contenimento di specie esotiche invasive vegetali in questo habitat.

CAPO IV - Ambienti delle acque correnti

Art. 26

(Divieti)

1. Nel sito è fatto divieto di:

- a) alterare significativamente il regime idrologico, lo stato morfologico, lo stato di qualità ecologico e chimico dei corpi idrici superficiali, secondo quanto previsto dalle vigenti normative nazionali ed europee in materia di tutela delle acque, in senso sfavorevole ad ambienti e habitat di specie di interesse comunitario o di elevato interesse conservazionistico;
- b) uso di diserbanti e di pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente lungo corsi d'acqua, canali e fossati, fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 2 lettera b) relativamente al contenimento delle specie alloctone invasive;
- c) intervenire con taglio, sfalcio, trinciatura della vegetazione spontanea di corsi d'acqua, canali e fossi nel periodo riproduttivo della fauna (dal 1 marzo al 31 luglio) e nell'arco dello stesso anno su entrambe le sponde;
- d) la navigazione, con qualsivoglia tipologia di imbarcazioni, in tutti i canali del Sito, come

previsto dall'art.11 comma 8 del Regolamento di utilizzo e fruizione delle aree protette a gestione provinciale . Sono esclusi dal divieto i proprietari e gli aventi titolo di utilizzo dei terreni prospicienti non diversamente raggiungibili per finalità agro-silvo-pastorale, nonchè i soggetti autorizzati dall'Ente gestore;

- e) accedere ad aree con accesso regolamentato in difformità alle disposizioni gestionali stabilite.

Art. 27 **(Obblighi)**

1. Nel Sito si applicano i seguenti obblighi:

- a) in caso di progettazione e realizzazione di nuove barriere e opere spondali, longitudinali o trasversali, attraversamenti di strade e altre infrastrutture che causino un'interruzione alla libera movimentazione della fauna ittica o una modificazione della struttura naturale dell'alveo, è obbligatoria la realizzazione di interventi di mitigazione (scale di risalita, rampe, attraversamenti, tratti di sponda a bassa pendenza, ecc.), la verifica della loro funzionalità nonché la loro manutenzione;
- b) opere di difesa longitudinali e trasversali, interventi di artificializzazione, di risagomatura, di dragaggio e di movimentazione degli alvei sono ammessi unicamente qualora indispensabili ai fini della protezione idraulica di infrastrutture o di insediamenti urbani consolidati e in assenza di soluzioni alternative a minore impatto; in tali casi è comunque obbligatoria la realizzazione di interventi di mitigazione (scale di risalita, rampe, attraversamenti, tratti di sponda a bassa pendenza, ecc.) e di compensazione, la verifica della loro funzionalità nonché la loro manutenzione;
- c) la gestione della vegetazione legnosa nelle aree di pertinenza dei corpi idrici, intesi come le zone comprese nella fascia A del PAI, per i corsi d'acqua per i quali sono definite, e i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche e per quelli intavolati a catasto a nome dello Stato come "beni demaniali – ramo acque", si effettua secondo quanto segue:
 - 1) all'interno dell'alveo inciso:
 - il taglio manutentivo della vegetazione, conservando le associazioni vegetali allo stadio giovanile, massimizzando la loro flessibilità e resistenza alle sollecitazioni della corrente ed eliminando i soggetti di effettivo pericolo per l'ostruzione della sezione idraulica o esposti alla fluitazione in caso di piena;
 - la ceduzione senza rilascio di matricine, con turni anche inferiori a quelli minimi, nel caso di dimostrata necessità legata a motivi di sicurezza idraulica;
 - 2) fuori dall'alveo inciso, ma entro 10 metri dal ciglio di sponda e nelle zone comprese entro una fascia di 10 metri dalla riva di laghi naturali:
 - il taglio manutentivo, con il rilascio di almeno il 50 per cento di copertura residua, conservando i soggetti più stabili e appartenenti a diverse classi diametriche;
 - il taglio delle piante inclinate o instabili che possono cadere nell'alveo.
 - 3) fuori dell'alveo inciso, oltre i 10 metri dal ciglio di sponda, negli ambienti forestali sono consentiti i tagli eseguiti in conformità al capo I del titolo III delle presenti misure di conservazione;
 - 4) i tagli di cui ai punti 1) e 2) sono effettuati per tratte continue di lunghezza non superiore a 500 metri, separate da fasce di pari estensione non trattate nell'arco di almeno 4 anni. Quando la larghezza dell'alveo inciso è superiore a 10 metri, i tagli praticati sulle sponde opposte devono essere effettuati ad aree alternate;
 - 5) qualsiasi intervento, incluso l'esbosco, è sospeso nei periodi di nidificazione dell'avifauna: dal 1° aprile al 15 giugno fino a 1000 metri di quota e dal 1° maggio al 15 luglio per quote superiori; nel caso delle garzaie la sospensione è anticipata al 1° febbraio;

- 6) in corrispondenza di argini artificiali, di difese di sponde, di dighe in terra, di opere di presa o derivazione e di altre opere idrauliche o di bonifica è sempre consentito il taglio di singole piante che possono recare danno alla loro funzionalità.

2. Fatto salvo quanto già previsto dall'articolo 2 del presente provvedimento, nel Sito è necessario espletare la procedura di valutazione di incidenza per i seguenti interventi:

- a) realizzazione di sbarramenti idrici e di interventi di artificializzazione degli alvei e delle sponde, tra cui rettificazioni, tombamenti, canalizzazioni, regimazioni, arginature, estrazione inerti, movimenti terra, escavazioni, disalvei, riduzione della superficie di isole ovvero di zone affioranti;
- b) eventuali interventi sulla vegetazione arborea per la messa in sicurezza della navigazione o per motivi idraulici;
- c) nuovi prelievi idrici, rinnovi di concessioni già esistenti e attività che comportino la modifica dell'ambiente fluviale e del regime idrico, salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 7 lettera f);
- d) nuove autorizzazioni di scarichi da insediamenti produttivi.

Art. 28

(Attività da promuovere e buone pratiche)

1. Sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:

- a) controllo e riduzione degli agenti inquinanti immessi nelle acque superficiali, sia derivanti dalle attività agricole e zootecniche, sia industriali o derivanti da scarichi urbani;
- b) interventi di rinaturalizzazione delle sponde e dei corsi d'acqua;
- c) all'interno delle golene sostituzione di seminativi e piantagioni di pioppo con zone umide, prati umidi, prati gestiti a fini naturalistici, prati stabili, boschi ripari;
- d) mantenimento di alberi e arbusti autoctoni, fossati, canalette di scolo, di irrigazione nonché di depressioni, stagni e prati all'interno delle golene, qualora non costituiscano pregiudizio alla buona conservazione dei corpi arginali;
- e) gestione periodica degli ambiti di canneto nelle aree perifluviali soggette a interrimento (lanche, etc.), da realizzarsi al di fuori del periodo di riproduzione dell'avifauna, con interventi finalizzati alla diversificazione strutturale, al mantenimento di specchi d'acqua liberi, favorendo i tagli a rotazione per parcelle ed evitando il taglio raso: tali interventi devono essere eseguiti previo assenso del soggetto gestore;
- f) interventi di tutela e ripristino di ripe scoscese con terreni sciolti e vegetazione discontinua;
- g) ripristino di fasce ripariali naturali, prati stabili, zone umide perifluviali temporanee o permanenti, ampliamento di biotopi relitti gestiti per scopi esclusivamente ambientali, al fine di favorire l'insediamento di specie di flora e di fauna selvatiche autoctone anche tramite la messa a riposo dei seminativi e di consolidare la funzione di corridoi ecologici dei corsi d'acqua;
- h) razionalizzazione del carico e dei periodi di pascolo nelle aree golenali;
- i) favorire l'avvicendamento colturale e la conversione delle colture in atto con colture meno esigenti in termini di fitosanitari e fertilizzanti;
- j) richiesta di concessione, da parte degli enti territoriali, delle aree del demanio fluviale per fini naturalistici;
- k) creazione di fasce tampone di prato stabile o arbustive, evitando l'impiego di fitosanitari e le lavorazioni del suolo per una fascia di almeno 10 metri dalla sponda dei corsi d'acqua;
- l) rimozione, da parte dell'utente, delle canalizzazioni e/o delle tubazioni a servizio di

scarichi cessati;

- m) individuazione, da parte dell'Ente gestore, di aree con accesso regolamentato, qualora si renda necessario per assicurare il mantenimento dello stato di conservazione favorevole per ambienti e specie di interesse comunitario;
 - n) contenimento ed eradicazione delle specie vegetali alloctone inserite nell'Allegato B;
 - o) nel periodo invernale favorire lo sgombero di materiale legnoso completamente sradicato portato depositato sul greto dei fiumi, su precisa indicazione del soggetto gestore.
2. Sono da promuovere le seguenti attività per le quali è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:
- a) puntuale controllo demografico della nutria (*Myocastor coypus*), in particolare in zone ricche di vegetazione acquatica costituenti habitat di interesse comunitario o idonea alla riproduzione, all'alimentazione e alla sosta di specie ornitiche;
 - b) piani di manutenzione pluriennale, d'intesa con il soggetto gestore, che definiscano la distribuzione spaziale e temporale degli interventi di taglio, sfalcio e trinciatura della vegetazione spontanea di corsi d'acqua, canali e fossi.

Art. 29

(Norme per Risorgive, fontanili, ruscelli, fossi e canali a lento corso con vegetazione acquatica (3260))

1. È vietato:

- a) eliminazione dei filari e della vegetazione forestale prossimi o limitrofi ai corpi idrici;
- b) alterazione del regime idrico naturale causando periodi di prosciugamento;
- c) dragaggi ed eliminazione della cenosi acquatica per tratti consecutivi superiori ai 20 metri;
- d) movimentazione di terra o interventi che possano comportare aumento della torbidità e della sedimentazione sul fondale.

2. È obbligatorio:

- a) mantenimento attraverso periodiche azioni di sfalcio della vegetazione ripariale e acquatica da effettuarsi con opportune tecniche previste dal piano di gestione o con progetti approvati dal soggetto gestore;
- b) taglio periodico della vegetazione spondale di sviluppo lineare superiore a 100 metri alternata sulle due sponde riservando almeno un quarto della copertura ombreggiante;
- c) mantenimento di flusso idrico permanente;
- d) mantenimento di fasce tampone vegetate di almeno 5 metri tra ambienti agricoli e corsi d'acqua occupati dall'habitat.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) creazione di fasce tampone vegetate (almeno 5 metri misurati al colletto) tra ambienti agricoli e corsi d'acqua occupati dall'habitat;
- b) ricostituzione di siepi e filari di alberi e di coperture arboree in grado di creare ombreggiamento previa valutazione del soggetto gestore;
- c) dragaggio del lume centrale dei corsi d'acqua sprovvisti o impoveriti di vegetazione acquatica caratteristica, evitando il contemporaneo intervento sulle sponde per favorire una rinaturalizzazione della vegetazione, da mantenere con sfalci;
- d) in caso di eutrofizzazione e conseguente aumento della biomassa riparia e acquatica sono da incentivare periodici sfalci della vegetazione ripariale e acquatica sulla base del piano di gestione o realizzati previo assenso del soggetto gestore.

TITOLO IV

MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE COLONIE DI CHIROTTERI

Art. 30

(Divieti, obblighi e buone pratiche per le colonie di Chirotteri che si trovano in edifici o infrastrutture)

1. È vietato:

- a) l'apposizione di barriere (muri, porte, cancelli o altro) che impediscano l'accesso dei pipistrelli per controllare l'accesso a parti sotterranee di edifici;
- b) nei pressi di edifici ospitanti colonie riproduttive (estive) di pipistrelli la realizzazione *ex novo* o il potenziamento di impianti di illuminazione per motivi estetici, turistici, commerciali, pubblicitari;
- c) nei periodi di presenza dei pipistrelli la chiusura degli accessi (porte, finestre, prese d'aria e simili) ai vani frequentati dalla colonia;
- d) nei periodi di presenza dei pipistrelli interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, rifacimento o adeguamento di impianti, cambiamenti di destinazione d'uso (compresi i casi di attivazione di forme di fruizione dopo lunghi periodi di inutilizzo), che interessino: tetti, sottotetti, scantinati o altri ambienti sotterranei, volumi (a qualsiasi livello rispetto al suolo) con soffitti non rivestiti da intonaco liscio;
- e) nei periodi di presenza dei pipistrelli allestire estese impalcature esterne schermanti;
- f) durante i periodi riproduttivi o di svernamento l'accesso ai locali in cui si rifugiano i chirotteri; sono fatti salvi i casi previsti da motivazioni di pubblica incolumità o studio scientifico;
- g) durante il periodo tardo estivo (agosto-settembre) l'accesso ai locali in cui si rifugiano i chirotteri durante le ore notturne comprese tra il tramonto e l'alba.

2. Obblighi:

- a) gli interventi di cui al comma 1 dalla lettera c) alla lettera f) possono essere effettuati solo nei periodi in cui i chirotteri non frequentano il sito (quindi con esclusione dal 1° maggio al 31 agosto per i siti riproduttivi, dall'inizio di novembre a fine marzo per i siti di svernamento); per tutti gli interventi deve essere presentato al soggetto gestore un progetto che preveda tutte le misure di mitigazione idonee a ridurre al minimo il rischio di diserzione del sito da parte dei chirotteri; tutti i progetti devono preventivamente essere sottoposti alla procedura di valutazione di incidenza;
- b) nel caso di edifici o manufatti pubblici del patrimonio culturale (castelli, palazzi, torri, fortificazioni, edifici ecclesiastici, ponti, acquedotti antichi, necropoli, catacombe, edifici rurali storici, ghiacciaie, cisterne, insediamenti rupestri e in cavità ipogee, bunker e gallerie storiche) che ospitano colonie delle specie coloniali più vulnerabili (specie dei generi *Rhinolophus*, *Barbastella*, *Miniopterus*, *Eptesicus*, *Myotis*, *Plecotus*, *Tadarida*), non è ammesso alcun intervento che possa causare la diserzione del sito, se non per motivazioni legate alla stabilità del manufatto o di sue parti; in questo caso il progetto deve prevedere la conservazione (totale o parziale) o la ricostituzione (totale o parziale) dei siti dei chirotteri e renderli disponibili prima del loro ritorno (per la riproduzione o lo svernamento).

3. Buone pratiche e attività da incentivare e per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:

- a) realizzazione di strutture o locali idonei all'insediamento dei chirotteri negli edifici pubblici o privati;
- b) realizzare interventi volti a rendere più idonei potenziali rifugi esistenti, quali tunnel artificiali, bunker o fortificazioni; tra gli interventi di miglioramento sono inclusi interventi di muratura per eliminare correnti d'aria e/o schermare la luce; aumentare le possibilità di appiglio intonacando le superfici lisce con materiali rugosi o rivestendole con materiali idonei (pietre, mattoni, legno); messa in posa di strutture artificiali quali laterizi forati o pannelli di materiale

- ruvido per creare intercapedini orizzontali (sui soffitti) o verticali (pareti laterali) al fine di creare interstizi dietro cui i pipistrelli possano trovare rifugio;
- c) informazione delle categorie di persone che possono essere fonte di disturbo, e accettazione, da parte delle medesime, di un codice di comportamento rispettoso che garantisca la tranquillità delle colonie nelle fasi biologiche sensibili;
 - d) controllo dell'accesso delle persone mediante apposizione di barriere fisiche permeabili al transito dei chirotteri agli accessi del sito (cancelli/griglie con sbarre prevalentemente orizzontali e sufficientemente spaziate) o nei loro pressi (recinzioni);
 - e) regolamentazione della fruizione in funzione delle esigenze della chirotterofauna che utilizza il sito, adeguatamente caratterizzate attraverso attività di monitoraggio;
 - f) ripristino di condizioni di accessibilità attraverso rimozione o modificazione di barriere fisiche non idonee al transito dei chirotteri, precedentemente collocate agli accessi del sito (porte, finestre, abbaini, accessi di altro tipo) per finalità varie (es.: controllo dell'accesso antropico o di fauna sgradita). Eventuale sostituzione con barriere fisiche permeabili al transito dei chirotteri agli accessi del sito (ad esempio: cancelli/griglie/telai con elementi prevalentemente orizzontali e sufficientemente spaziatati, setti disposti a *chicane*) o nei loro pressi (recinzioni);
 - g) conservazione delle condizioni di accessibilità attraverso periodico controllo di vegetazione schermante;
 - h) ripristino di preesistenti migliori condizioni microclimatiche o realizzazione, ex novo, di miglioramenti microclimatici attraverso interventi gestionali (es.: interventi su aperture, apposizione di setti schermanti, utilizzo di vasche evaporanti, umidificatori, termoconvettori);
 - i) ripristino delle condizioni naturali di oscurità all'interno del sito o nei suoi pressi attraverso disattivazione o gestione di impianti di illuminazione preesistenti in modo da garantire il rispetto delle esigenze dei chirotteri;
 - j) ripristino delle condizioni naturali di oscurità all'interno del sito o incremento, ex novo, dell'oscurità interna attraverso altri interventi gestionali (ad esempio: chiusura di aperture in eccesso, apposizione di setti o teli ombreggianti);
 - k) ripristino di preesistenti migliori condizioni per l'appiglio e il rifugio o realizzazione, ex novo, di condizioni di maggior idoneità all'appiglio e al rifugio attraverso interventi sulle superfici potenzialmente utilizzabili dai chirotteri (es.: rivestimento con materiali ruvidi, collocazione di manufatti che realizzino nicchie).

Art. 31

(Divieti, obblighi e buone pratiche per colonie di Chirotteri che si trovano in ambienti sotterranei naturali o seminaturali)

1. È vietato:

- a) attrezzare le grotte sede di colonie di chirotteri a fini turistici;
- b) alterare le condizioni microclimatiche delle grotte tramite apertura di setti o gallerie ostruite, ovvero tramite la costruzione di strutture quali muri, porte, etc.; sono fatti salvi interventi esplicitamente volti alla conservazione della colonia;
- c) realizzare impianti di illuminazione che illuminino, anche indirettamente, gli ingressi delle cavità;
- d) realizzare nuove infrastrutture (edifici, strade, parcheggi, etc.) a meno di 500 metri lineari dall'ingresso delle cavità;
- e) l'accesso alle cavità (o a rami laterali delle stesse) in cui si rifugiano i chirotteri durante i periodi riproduttivi o di svernamento; sono fatti salvi i casi previsti da motivazioni di pubblica incolumità o studio scientifico;
- f) l'accesso alle cavità durante le ore notturne comprese tra il tramonto e l'alba nel il periodo tardo estivo (agosto-settembre).

2. Obblighi:

- a) l'accesso alle cavità è ammesso sulla base di quanto previsto dal piano di gestione o da apposito regolamento di fruizione che stabilisca date, orari e numero di persone che

- possono accedere al sito;
- b) negli interventi di chiusura degli accessi evitare le soluzioni che impediscono od ostacolano fortemente il transito dei chiroteri, quali murature piene, cancelli a sbarre verticali o griglie a maglia fitta. L'obiettivo di escludere l'accesso antropico e mantenere la possibilità di transito per i chiroteri può essere raggiunto dotando gli accessi di chiusure a sbarre orizzontali sufficientemente spaziate (spazio libero fra due sbarre orizzontali successive di almeno 15 centimetri e spazio libero fra eventuali elementi verticali di almeno 50 centimetri) e realizzando con le stesse caratteristiche gli eventuali cancelli per le ispezioni. In determinate circostanze e in particolare nel caso di utilizzo nella buona stagione da parte di esemplari numerosi, alla chiusura degli accessi può essere preferibile la recinzione dell'area che ospita gli accessi stessi.
3. Buone pratiche e attività da incentivare per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:
- a) chiusura degli accessi tramite apposite cancellate idonee al passaggio dei pipistrelli;
- b) interventi di contenimento della vegetazione antistante gli ingressi dei siti sotterranei se troppo sviluppata e d'ostacolo al passaggio dei pipistrelli.

TITOLO V

MISURE SPECIFICHE PER SPECIE O GRUPPI DI SPECIE

CAPO I – Specie vegetali

Art. 32

(Misure di conservazione generali)

Per tutte le specie floristiche in Allegato II e IV della Direttiva Habitat è fatto divieto di raccolta di piante intere o parti di essa se non per finalità di studio comprovate e realizzati previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza. È altresì vietato ogni intervento che comporti distruzione diretta o indiretta degli habitat che ospitano le specie.

Le presenti norme sono applicabili in corrispondenza delle stazioni di specie floristiche e in un intorno di 10 metri (aumentati a 20 nelle porzioni a monte della stazione floristica laddove si possa avere impatto a valle), identificate e segnalate dal soggetto gestore anche con utilizzo di recinzioni.

Art. 33

*(Presenza di *Marsilea quadrifolia*)*

1. È vietato:

- a) immissione diretta o indiretta di sostanze inquinanti nelle acque;
- b) alterazione del profilo delle sponde che comporti un innalzamento della pendenza sia fuori che dentro l'acqua;
- c) asportazione vegetazione acquatica;
- d) dragaggi del fondale e artificializzazione delle sponde fino a 5 metri dal bordo dell'acqua;
- e) immissione di specie faunistiche alloctone ed in particolare il gambero della Louisiana (*Procambarus clarkii*), la nutria (*Myocastor coypus*), la carpa erbivora o amur (*Ctenopharyngodon idella*) e tutte le specie erbivore dell'ittiofauna alloctona;
- f) immissione di specie floristiche acquatiche esotiche invasive (es. *Nelumbo nucifera*, *Azolla* sp., *Nymphaea mexicana*);
- g) immissione di specie floristiche autoctone non originariamente presenti nel bacino e dall'accertato carattere invasivo (es. *Salvinia natans*);

- h) fruizione turistica delle sponde, accesso ai fini di pesca sportiva sulle sponde;
- i) approdo sulle sponde e alaggio di imbarcazioni;
- j) realizzazione di manufatti, pontili, passerelle.

2. È obbligatorio:

- a) azioni di contrasto volte all'eliminazione delle specie ittiche esotiche che si alimentano di vegetazione acquatica;
- b) azioni di contrasto volte all'eliminazione del gambero della Louisiana (*Procambarus clarkii*);
- c) monitoraggio delle stazioni di presenza della specie.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) ripristino di condizioni profili spondali degradanti;
- b) monitoraggio annuale presenza/assenza specie.

CAPO II - Specie animali

ODONATI

Art. 34

(Presenza di Odonati)

1. È vietato:

- a) qualsiasi intervento di artificializzazione delle sponde, captazione o altri interventi che alterino la naturalità delle sponde e i livelli idrici;
- b) estirpazione della vegetazione legnosa dalle sponde, in particolare delle piante con radici sommerse scoperte.

2. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) monitoraggio annuale presenza/assenza specie;
- b) monitoraggio dei livelli idrologici e stato di qualità delle acque;
- c) programmazione degli interventi di manutenzione dei fossi e dei canali, per non intervenire contemporaneamente su tutto l'habitat delle specie.

ANFIBI

Art. 35

(Presenza di anfibii che si riproducono in raccolte d'acqua ferma, anche temporanee –Rana lessonae, Rana dalmatina)

1. È vietato:

- a) distruzione o alterazione dei siti riproduttivi e degli habitat terrestri in un intorno di 500 metri dagli stagni;
- b) introduzione di ittiofauna e idrofauna di qualsiasi specie nei siti riproduttivi, in fossi e canali ad essi collegati o in stagni adiacenti;
- c) utilizzo di prodotti antiparassitari nocivi alla fauna acquatica.

2. È obbligatorio:

- a) redazione, da parte del soggetto gestore, di cartografia dettagliata dei siti riproduttivi;
- b) monitoraggio annuale dei siti per verificarne lo stato di conservazione;
- c) in caso risulti impossibile eliminare i predatori, creazione di siti riproduttivi alternativi nelle vicinanze (< 500 metri).

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) creazione nuovi siti riproduttivi, anche a rotazione, ogni 3-4 anni o più;
- b) ricostituzione o creazione di habitat terrestri idonei alla fase terrestre della specie e fasce tampone per 500 metri intorno ai siti riproduttivi (prati stabili, siepi, boschetti);
- c) creazione di strutture atte a prevenire l'investimento degli animali da parte del traffico veicolare.

RETTILI

Art. 36

(Presenza di *Lacerta viridis*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Elaphe (=Zamensis) longissima*)

1. È obbligatorio:

- a) nei seminativi a riposo gli sfalci/trinciature e le lavorazioni nei seminativi a riposo sono ammessi dal 1° agosto al 30 settembre;
- b) ai fini del controllo della vegetazione lungo la viabilità rurale e nelle aree marginali tra i coltivi è obbligatorio l'uso di tecniche che non prevedano l'utilizzo di diserbanti, è fatto salvo l'impiego di quelli previsti dalle norme tecniche delle misure agroambientali e gli interventi di contenimento delle specie alloctone invasive di cui all'Allegato B, nell'ambito di specifici piani previo assenso del soggetto gestore;
- c) il rispetto di una fascia tampone di larghezza minima di tre cinque metri, lungo canali, rii e altri corpi idrici, nel caso di spandimenti di fertilizzanti e ammendanti di origine organica e di fitosanitari, fatto salvo quanto previsto all'art. 5, comma 2 lettera b), relativamente al contenimento delle specie alloctone invasive.

2. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) riduzione sostituzione, limitazione, eliminazione dell'impiego di fitosanitari, ricorrendo a forme diverse di controllo degli organismi dannosi in conformità al PAN "Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari" (DM 22/2/2014) ed alle "Linee Guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi in aree specifiche" e diminuendo l'impatto dei prodotti fitosanitari eventualmente utilizzati, scegliendo quelli a tossicità e con tempi di persistenza minori, favorendo l'uso di mezzi tecnici e/o prodotti fitosanitari, individuati prioritariamente tra quelli ammessi in agricoltura biologica, che presentino minore rischio per gli organismi da tutelare e per l'ambiente;
- b) riduzione dell'impiego dei fertilizzanti promuovendo le pratiche agricole sostenibili dal punto di vista ambientale, che ne riducano la necessità (avvicendamento colturale, interrimento delle stoppie, utilizzo di concime organico, buone pratiche agricole, ecc.);
- c) mantenimento delle stoppie e dei residui delle colture rinviando l'eliminazione e le lavorazioni del suolo almeno fino alla fine di febbraio;
- d) ripristino o ricostituzione degli elementi naturali e seminaturali dello spazio rurale, quali fossi e canali, zone umide (stagni, canneti, maceratoi, risorgive, sorgenti, fontanili, pozze di abbeverata, etc.), muretti a secco, siepi, filari, fasce arboreo-arbustive, piantate;

- e) taglio della vegetazione lungo corsi d'acqua, canali e fossi effettuato solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali ed animali;
- f) adozione di misure agroambientali per la messa a riposo a lungo termine dei seminativi, allo scopo di creare o mantenere boschi, zone umide e ambienti aperti, in particolare ai margini delle zone umide, lungo i corsi d'acqua e nelle fasce individuate dagli strumenti di pianificazione territoriale quali elementi della rete ecologica (nodi principali, nodi secondari, corridoi ecologici, etc.);
- g) creazione di una striscia gestita a prato o con specie arboree e arbustive, larga almeno 1 metro, lungo i confini degli appezzamenti e dei fossi di scolo principali, esente da trattamenti con principi chimici; gli interventi di manutenzione devono essere effettuati dal 1° settembre al 28 febbraio;
- h) favorire la conversione di seminativi a mais verso prati stabili o cereali vernini e in generale favorire la conversione a colture a basso consumo idrico;;
- i) favorire l'avvicendamento colturale e la conversione delle colture in atto con colture meno esigenti in termini di apporti idrici, fitosanitari e fertilizzanti;
- j) mantenimento della vegetazione erbacea durante gli stadi avanzati di crescita del pioppeto, mantenimento di strisce non fresate anche durante le lavorazioni nei primi anni di impianto, mantenimento di piccoli nuclei di alberi morti, annosi o deperienti;
- k) adozione di misure per la riduzione di agenti inquinanti di origine agricola immessi nell'agroambiente;
- l) favorire ed incentivare il mantenimento e la creazione di siepi e filari autoctoni nelle aree agricole anche con interventi di capitozzature tradizionali.

MAMMIFERI

Art. 37

(Presenza di *Muscardinus avellanarius*)

1. È vietato:

- a) riduzione della superficie dell'habitat forestale dove le popolazioni residue nei boschi più piccoli ed isolati presentano il maggiore livello di rischio di estinzione locale;
- b) distruzione del reticolo di siepi e delle connessioni tra siepi e boschi.

2. È obbligatorio:

- a) gestione conservativa per *Muscardinus avellanarius* della vegetazione ecotonale ai margini di prati da sfalcio e/o coltivi;
- b) conservazione di alberi maturi e/o con cavità per *Muscardinus avellanarius*;
- c) negli interventi selvicolturali, in caso di limitata copertura arbustiva, è fatto obbligo di rilascio di tutti gli arbusti autoctoni presenti.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) riduzione della frammentazione e del progressivo degrado delle siepi mature e dei boschi di caducifoglie;
- b) attivare quanto prima lotta attiva alla specie *Sciurus carolinense* in competizione specifica con la specie.

ALLEGATI

Allegato A – Tipologie ambientali e principali specie

Sono di seguito individuate le macro-tipologie ambientali che caratterizzano il Sito della Rete Natura 2000 IT1110036 Lago di Candia, con riferimento alle tipologie di riferimento elencate nel “Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000” del Ministero dell’Ambiente ed alle principali specie di interesse conservazionistico presenti nel sito .

Tab. 1 – Sinossi delle tipologie ambientali del Sito della Rete Natura 2000 IT1110036 Lago di Candia

Macro-tipologie regionali	Tipologie ambientali di riferimento (D.M. 17/10/2007)	Tipologie ambientali di riferimento “Linee guida” D.M. 3/9/2002 (Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000)	Codici All. I Direttiva Habitat
Ambienti forestali	- Ambienti forestali alpini - Ambienti forestali delle montagne mediterranee - Ambienti misti mediterranei	- Vegetazione forestale alpina ad aghifoglie - Foreste con faggio, abete, tasso, agrifoglio - Faggete e boschi misti mesofili - Castagneti - Querceti mesofili - Pinete medit. di pini neri endemici emesogeni - Vegetazione ripariale arborea - Cespuglieti temperati	9160, 91E0*
Acque ferme	- Zone umide	- Sorgenti petrificanti - Torbiere - Stagni e paludi - Laghi	3150, 7150, 6430
Acque correnti	- Ambienti fluviali - Corridoi di migrazione	- Vegetazione ripariale arborea - Acque correnti - Acque correnti alpine	3260

* Habitat prioritario

Tab. 2 – Elenco delle specie, comprese quelle di interesse conservazionistico non inserite nelle Direttive

Gruppo	Cod.	Nome scientifico	Motivo tutela
<i>Vegetali</i>			
	1428	<i>Marsilea quadrifolia</i>	Specie contenuta nell'Art.IV della Direttiva 2009/147/CE ed elencata nell'Annesso II della Direttiva 92/43/CEE
		<i>Carex vulpina</i>	Specie comprese in Liste Rosse
		<i>Hottonia palustris</i>	
		<i>Ludwiga palustris</i>	
		<i>Nymphoides peltata</i>	
		<i>Potentilla palustris</i>	
		<i>Ranunculus flammula</i>	
		<i>Ranunculus lingua</i>	
		<i>Sagittaria sagittifolia</i>	
		<i>Salvinia natans</i>	
		<i>Trapa natans</i>	
<i>Invertebrati</i>			
	1026	<i>Helix pomatia</i>	Specie elencata nell'All. II della Direttiva 92/43/CEE
	1033	<i>Unio elongatulus</i>	
<i>Anfibi</i>			
	1209	<i>Rana dalmatina</i>	Specie elencata nell'All. IV della Direttiva 92/43/CEE
	1207	<i>Rana lessonae</i>	
		<i>Bufo bufo</i>	Specie tutelata da Convenzioni internazionali
		<i>Triturus vulgaris</i>	
<i>Rettili</i>			
	1256	<i>Podarcis muralis</i>	Specie elencata nell'All. IV della Direttiva 92/43/CEE
	1284	<i>Coluber viridiflavus</i>	
	1263	<i>Lacerta viridis</i>	
	1281	<i>Elaphe longissima</i>	
		<i>Lacerta bilineata</i>	Specie tutelata da Convenzioni internazionali
		<i>Natrix natrix</i>	
<i>Uccelli</i>			
	A229	<i>Alcedo atthis</i>	Specie di cui all'Art.4 della Direttiva 2009/147/CE
	A298	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	
	A296	<i>Acrocephalus palustris</i>	
	A297	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	
	A056	<i>Anas clypeata</i>	
	A052	<i>Anas crecca</i>	
	A050	<i>Anas penelope</i>	
	A053	<i>Anas platyrhynchos</i>	
	A051	<i>Anas strepera</i>	
	A029	<i>Ardea purpurea</i>	
	A059	<i>Aythya ferina</i>	

	A061	<i>Aythya fuligula</i>	
	A060	<i>Aythya nyroca</i>	
	A021	<i>Botaurus stellaris</i>	
	A224	<i>Caprimulgus europaeus</i>	
	A288	<i>Cettia cettia</i>	
	A197	<i>Chlidonias niger</i>	
	A081	<i>Circus aeruginosus</i>	
	A082	<i>Circus cyaneus</i>	
	A084	<i>Circus pygargus</i>	
	A122	<i>Crex crex</i>	
	A027	<i>Egretta garzetta</i>	
	A379	<i>Emberiza hortulana</i>	
	A381	<i>Emberiza schoeniclus</i>	
	A125	<i>Fulica atra</i>	
	A002	<i>Gavia arctica</i>	
	A001	<i>Gavia stellata</i>	
	A022	<i>Ixobrychus minutus</i>	
	A292	<i>Locustella luscinioides</i>	
	A246	<i>Lullula arborea</i>	
	A338	<i>Lanius collurio</i>	
	A073	<i>Milvus migrans</i>	
	A023	<i>Nycticorax nycticorax</i>	
	A094	<i>Pandion haliaetus</i>	
	A072	<i>Pernis apivorus</i>	
	A017	<i>Phalacrocorax carbo</i>	
	A235	<i>Picus viridis</i>	
	A005	<i>Podiceps cristatus</i>	
	A119	<i>Porzana porzana</i>	
	A336	<i>Remiz pendulinus</i>	
	A193	<i>Sterna hirundo</i>	
Mammiferi			
	1304	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Specie elencata nell'All. II della Direttiva 92/43/CEE
	1357	<i>Martes martes</i>	
	1341	<i>Muscardinus avellanarius</i>	Specie elencata nell'All. IV della Direttiva 92/43/CEE
	1309	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	

Allegato B - Elenchi specie alloctone invasive

Specie Animali alloctone

Entità	problematiche
Scoiattolo americano (<i>Sciurus carolinensis</i>)	X
Gamberi d'acqua dolce alloctoni (tutte le specie)	X
Rana toro (<i>Lithobates catesbeianus</i>)	X
Rane verdi alloctone (<i>Rana</i> , o <i>Pelophylax</i> , <i>ridibunda</i> sensu lato)	X
Nutria (<i>Myocastor coypus</i>)	X
Testuggini palustri (tutte le specie tranne <i>Emys orbicularis</i>)	X
Molluschi (<i>Corbicula fluvialis</i> , <i>Anodonta woodiana</i> , <i>Arion lusitanicum</i> , <i>Dreissena Polymorpha</i>)	
Specie ittiche alloctone	
Abramide (<i>Abramis brama</i>)	
Aspio (<i>Aspius aspius</i>)	
Barbo europeo (<i>Barbus barbus</i>)	
Pesce rosso e Carassio (<i>Carassius</i> , tutte le specie)	
Carpa erbivora (<i>Ctenopharyngodon idellus</i>)	
Cobite di stagno orientale o misgurno (<i>Misgurnus anguillicaudatus</i>)	
Gambusia (<i>Gambusia holbrooki</i>)	
Gobione europeo (<i>Gobio gobio</i> , ad eccezione del taxon padano, <i>G. benacensis</i>)	
Luccio europeo (<i>Esox lucius</i> , ad eccezione del taxon padano, <i>E. cisalpinus</i>)	
Persico sole (<i>Lepomis gibbosus</i>)	
Persico trota (<i>Micropterus salmoides</i>)	
Pesce gatto (<i>Ictalurus melas</i>)	
Pseudorasbora (<i>Pseudorasbora parva</i>)	
Rodeo amaro (<i>Rhodeus sericeus</i>)	
Rutilo o gardon (<i>Rutilus rutilus</i>)	
Salmerino di fonte (<i>Salvelinus fontinalis</i>)	
Salmerino alpino (<i>Salvelinus alpinus</i>)	
Sandra o lucioperca (<i>Stizostedion lucioperca</i>)	
Siluro (<i>Silurus glanis</i>)	

Specie vegetali alloctone

L'elenco delle specie esotiche invasive vegetali della Regione Piemonte è quello riportato nella DGR n. 46 - 5100 del 18/12/2012 "identificazione degli elenchi (Black list) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione" e successive modifiche e integrazioni. Per quanto riguarda la gestione di tali specie si rimanda alle schede monografiche redatte dal Gruppo di Lavoro Regionale sulle specie esotiche vegetali, consultabili sulla pagina web:

http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/esoticheinvasive.htm.

Entità	Problematiche per le gestione selvicolturale
<i>Acer negundo</i>	X
<i>Ailanthus altissima</i>	X
<i>Alternanthera philoxeroides</i>	
<i>Amaranthus</i> spp. (solo specie alloctone)	
<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	
<i>Ambrosia trifida</i>	
<i>Amorpha fruticosa</i>	X
<i>Apios americana</i>	
<i>Artemisia annua</i>	
<i>Artemisia verlotiorum</i>	
<i>Arundo donax</i>	
<i>Azolla</i> spp.	
<i>Bidens frondosa</i>	
<i>Broussonetia papyrifera</i>	
<i>Buddleja davidii</i>	
<i>Carex vulpinoidea</i>	
<i>Commelina communis</i>	
<i>Cyperus</i> spp. (solo specie alloctone)	
<i>Eichornia crassipes</i>	
<i>Eleocharis obtusa</i>	
<i>Elodea</i> spp.	
<i>Eragrostis curvula</i>	
<i>Fallopia (Reynoutria)</i> tutte le specie	X
<i>Heracleum mantegazzianum</i>	
<i>Heteranthera reniformis</i>	
<i>Humulus japonicus</i>	
<i>Impatiens balfourii</i>	X
<i>Impatiens glandulifera</i>	X
<i>Impatiens parviflora</i>	X
<i>Lagarosiphon major</i>	
<i>Lemna minuta</i>	
<i>Leptochloa fascicularis</i>	
<i>Lonicera japonica</i>	X
<i>Ludwigia peploides</i>	
<i>Miriophyllum aquaticum</i>	
<i>Murdannia keisak</i>	

<i>Najas gracillima</i>	
<i>Nelumbo nucifera</i>	
<i>Oenothera</i> spp.	
<i>Parthenocissus quinquefolia</i>	X
<i>Paspalum disticum</i>	
<i>Pawlonia tomentosa</i>	X
<i>Persicaria nepalensis</i>	
<i>Phytolacca americana</i>	
<i>Prunus laurocerasus</i>	
<i>Prunus serotina</i>	X
<i>Pueraria lobata</i>	X
<i>Quercus rubra</i>	X
<i>Robinia pseudoacacia</i> (*)	
<i>Rudbeckia laciniata</i>	
<i>Senecio inaequidens</i>	
<i>Sicyos angulatus</i>	X
<i>Solanum carolinense</i>	
<i>Solidago gigantea</i>	
<i>Sorghum halepense</i>	
<i>Spiraea japonica</i>	X
<i>Sporobolus</i> spp.	
<i>Trachicarpus fortunei</i>	
<i>Ulmus pumila</i>	X
<i>Woolfia arrhiza</i>	

(*) E' fatta salva la possibilità, in ambienti di pianura caratterizzati da agricoltura intensiva, di utilizzare la robinia per impianti misti di arboricoltura da legno.

Allegato C - Elenco specie forestali autoctone sporadiche

Acer campestre
Acer opulifolium
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Ulmus glabra
Ulmus laevis,
Ulmus minor
Fraxinus excelsior
Fraxinus oxyphyllus
Prunus avium,
Prunus padus
Malus sylvestris
Pyrus pyraeaster
Taxus baccata
Ilex aquifolium
Sorbus torminalis
Sorbus aucuparia
Sorbus domestica
Sorbus mougeotii
ibridi di Sorbus spp
Tilia cordata
Tilia platyphyllos
Pinus sylvestris in pianura e collina (sotto i 700 metri s.l.m.)
Fagus sylvatica nei rilievi collinari (sotto i 700 metri s.l.m.)